SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 novembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 88

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2014, n. **169**.

Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo;

Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2013;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

2. Le disposizioni del presente decreto attengono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m)*, della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

3. Salvo quanto previsto all'articolo 18, commi 1 e 2, ai servizi regolari, la cui distanza prevista è pari o superiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applica il regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.

4. Salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 2, ai servizi regolari, la cui distanza prevista è inferiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applicano l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, lettera *b)*, l'articolo 16, paragrafo 2, l'art. 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 del regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in essi previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.

5. Salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 3, ai servizi regolari internazionali tra l'Italia ed uno Stato non membro dell'Unione europea o del SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, si applica il regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.

6. Ai servizi occasionali si applicano le disposizioni del regolamento, ad eccezione degli articoli da 9 a 16, dell'articolo 17, paragrafo 3, nonché dei capi IV, V e VI e, in caso di violazione degli obblighi previsti nello stesso regolamento, le relative sanzioni stabilite col presente decreto.
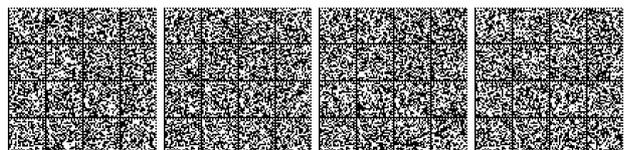
Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;

b) «Autorità»: l'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) «Organismo responsabile»: l'organo che svolge i compiti e le funzioni dell'Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento previsto all'articolo 28 del medesimo regolamento;

e) «servizi regolari»: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite;

f) «servizi occasionali»: i servizi che non rientrano nella definizione di servizi regolari e la cui principale caratteristica è il trasporto con autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso;

g) «contratto di trasporto»: il contratto di trasporto, a titolo gratuito od oneroso, concluso fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi regolari o occasionali;

h) «biglietto»: il documento in corso di validità o altra prova di un contratto di trasporto;

i) «condizioni contrattuali»: le condizioni del vettore, sotto forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore, che sono diventate, con la conclusione del contratto di trasporto, parte integrante dello stesso;

l) «vettore»: la persona fisica o giuridica, diversa dall'operatore turistico, dall'agente di viaggio o dal venditore di biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di trasporto al pubblico;

m) «vettore esecutore»: la persona fisica o giuridica, diversa dal vettore, che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto;

n) «stazione»: la stazione presidiata in cui, secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture tra le quali il banco dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria;

o) «fermata d'autobus»: il punto diverso dalla stazione in cui, secondo il percorso specificato, è prevista una fermata del servizio regolare per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri;

p) «ente di gestione della stazione»: l'ente pubblico o privato responsabile della gestione di una stazione designata;

q) «operatore turistico»: l'organizzatore o il rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;

r) «agente di viaggio»: l'intermediario che agisce per conto del passeggero nella conclusione di contratti di trasporto;

s) «venditore di biglietti»: l'intermediario che conclude contratti di trasporto per conto del vettore;

t) «persona con disabilità o persona a mobilità ridotta»: la persona la cui mobilità sia ridotta nell'uso del trasporto a causa di una disabilità fisica, sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea, disabilità o minorazione mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento alle sue esigenze specifiche del servizio fornito a tutti i passeggeri;

u) «condizioni d'accesso»: le norme, gli orientamenti e le informazioni relative all'accessibilità degli autobus o delle stazioni designate, comprese le strutture per persone con disabilità o a mobilità ridotta;

v) «prenotazione»: la prenotazione di un posto a sedere nell'autobus per un servizio regolare ad uno specifico orario di partenza;

z) «cancellazione»: la mancata effettuazione di un servizio regolare originariamente previsto;

aa) «ritardo»: la differenza di tempo fra l'ora di partenza del servizio regolare prevista secondo l'orario pubblicato e l'ora della partenza effettiva.

Art. 3.

Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento

1. L'organismo responsabile di cui all'articolo 28 del regolamento è individuato nell'Autorità e svolge le seguenti funzioni:

a) vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto;

b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, ai fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento, relativamente ai servizi regolari, di cui all'articolo 1, commi 3, 4, e 5, del presente decreto.

c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto.

2. L'Autorità è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) 2006/2004, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità può acquisire dai vettori, dagli enti di gestione delle stazioni o da qualsiasi altro soggetto interessato informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione delle stazioni.
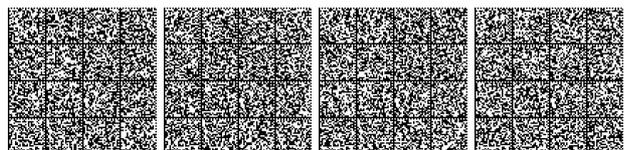
4. L'Autorità riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l'Autorità può avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate.

5. Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo al vettore, trascorsi novanta giorni dalla presentazione può presentare un reclamo all'Autorità per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento della medesima Autorità, adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L'Autorità istruisce e valuta, a norma dell'articolo 4, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione.

6. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, all'Autorità con periodicità mensile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni.

7. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in ordine ai compiti ed alle funzioni dell'Autorità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali interessati, indicano le stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con disabilità o a mobilità ridotta, ai fini della designazione prevista all'articolo 12 del regolamento cui provvede il Ministero. Al fine di garantire la tutela uniforme dei diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri e le modalità in base ai quali sono designate dette stazioni.

8. Per lo svolgimento delle funzioni cui ai commi 1 e 2, all'Autorità sono assegnate ulteriori dieci unità di personale, da reperire nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con le modalità previste dall'articolo 37, comma 6, lettera b-*bis*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse, già previste a legislazione vigente, di cui al medesimo articolo 37, comma 6, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e senza incremento del contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati.

Art. 4.

Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni

1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Organismo si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia, disciplina i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, l'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, dà avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione.

3. L'Autorità determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione:

a) della gravità della violazione;

b) della reiterazione della violazione;

c) delle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati.

4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i soggetti passivi interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio.

5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorità, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, il predetto fondo è assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle regioni, in misura tale che a ciascuna Regione sia trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto su autobus di competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio.

Capo II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione I

SANZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO

Art. 5.

Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie

1. Il vettore che non emette al passeggero un biglietto in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

2. Il vettore che offre al pubblico condizioni contrattuali o applica tariffe in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.

Art. 6.

Inefficacia di clausole derogatorie

1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento.

Sezione II

SANZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE

Art. 7.

Assistenza per le esigenze pratiche del passeggero

1. Il vettore, che non presta un'assistenza ragionevole e proporzionata per le esigenze pratiche e immediate dei passeggeri in violazione dell'articolo 8 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 40.000 per ciascun incidente.

Sezione III

SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

RELATIVI A PERSONE CON DISABILITÀ O A MOBILITÀ RIDOTTA

Art. 8.

Diritto al trasporto

1. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico, salvo ricorrano le ragioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, che rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La medesima sanzione si applica quando, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, cessano di applicarsi le ragioni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo, nonché quando, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, l'accompagnatore non è trasportato gratuitamente.

Art. 9.

Divieto di oneri aggiuntivi

1. Il vettore, l'agente di viaggio e l'operatore turistico che offrono alle persone con disabilità o a mobilità ridotta prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

Art. 10.

Accessibilità ed informazione

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che non stabiliscono, in collaborazione con le organizzazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

2. Il vettore, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione, che non mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.

3. Il vettore, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione, che non distribuiscono materialmente, su richiesta del passeggero, le informazioni sulle condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta in violazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

4. Il vettore, l'operatore turistico o l'agente di viaggio, che non garantiscono la disponibilità, su richiesta del passeggero, in formati adeguati ed accessibili alle persone con disabilità o a mobilità ridotta delle informazioni generali e delle condizioni di trasporto di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

Art. 11.

Assistenza nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano l'obbligo di prestare gratuitamente assistenza ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 1.200.

2. Il vettore, l'ente di gestione della stazione, l'agente di viaggio o l'operatore turistico, che violano gli obblighi sulle condizioni di prestazione dell'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta di cui all'articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900.

Art. 12.

Formazione

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano gli obblighi attinenti alla formazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.

Sezione IV

SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO

IN CASO DI CANCELLAZIONE O RITARDO

Art. 13.

Continuazione, reinstradamento e rimborso

1. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500 per ciascun passeggero.

2. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del regolamento, è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

Art. 14.

Informazione su cancellazioni e ritardi

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo. Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria sono soggetti il vettore o l'ente di gestione della stazione, che non assicurano che le persone con disabilità o a mobilità ridotta ricevano le informazioni necessarie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento.

Art. 15.

Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza

1. Il vettore che, per il viaggio la cui durata prevista supera le tre ore, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione superiore a novanta minuti viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 21 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun passeggero.

Sezione V

SANZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E RECLAMI

Art. 16.

Diritto all'informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri

1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che omettono, nell'ambito delle rispettive competenze, di fornire ai passeggeri informazioni sul viaggio di cui all'articolo 24 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun viaggio.

2. Il vettore o l'ente di gestione delle stazioni, che, nell'ambito delle rispettive competenze, violano gli obblighi di informazione sui diritti dei passeggeri di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500 per ciascun passeggero.

Art. 17.

Reclami

1. Il vettore che non istituisce e non dispone di un sistema per il trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 25.000.

2. Il vettore, che non notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non fornisce una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Fino al 28 febbraio 2015, i servizi regolari nazionali, la cui distanza prevista è pari o superiore a 250 km, sono esclusi dall'applicazione del regolamento, fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, lettera *b)*, l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 dello stesso regolamento.

2. Fino al 28 febbraio 2018, i servizi regolari, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, sono esclusi, per quanto concerne i conducenti, dall'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento.

3. Fino al 28 febbraio 2017, i servizi regolari di competenza statale tra l'Italia ed uno Stato non appartenente all'Unione europea o al SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, sono esclusi dall'applicazione del regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrut-

ture e dei trasporti, qualora ritenuto necessario, viene stabilita l'esclusione dell'applicazione del regolamento a questi ultimi servizi regolari, per un periodo che non può, a decorrere dal 1° marzo 2017, avere termine oltre il 28 febbraio 2021.
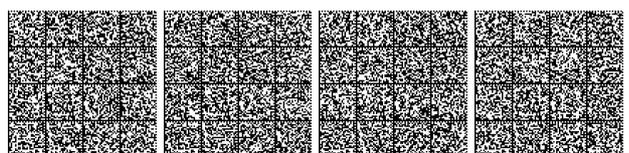
Art. 19.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

LUPI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

LANZETTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)..

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il regolamento (UE) 181/2011 è pubblicato nella G.U.U.E. 28 febbraio 2011, n. L 55.

Il regolamento (CE) 2006/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 364.

La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«Art. 14. *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è pubblicata nella Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

Il testo dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., cosi recita:

«Art. 37. *(Liberalizzazione del settore dei trasporti)*. — 1. Nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorità è individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio dell'Autorità è costituito entro il 31 maggio 2012. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. L'Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge.

1-*bis*. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.

1-*ter*. I componenti dell'Autorità sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.

2. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:

a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;

b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori;

c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera *b)*;

d) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;

e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;

f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;

g) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;

h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

i) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura;

l) l'Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee;

m) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:

1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;

2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;

3) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;

4) migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale;

n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera *m)*, l'Autorità può ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorità: (303)

a) può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici;

b) determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;

c) propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento;
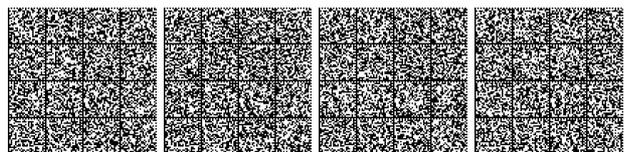
d) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;

e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;

f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze;

h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;

i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;

l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora:

1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;

2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;

m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera *f)* applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata.

4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonché gli enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorità le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture, con facoltà da parte dell'Autorità di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economica. Restano altresì ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorità garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

5. L'Autorità rende pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace fino a quando è sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo. (300)

6. Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:

a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono restituite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo di cui alla lettera *b)*, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorità di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto operativo-logistico, economico e finanziario per lo svolgimento delle attività strumentali all'implementazione della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;

b-*bis*) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l'Autorità provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unità, e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. In fase di avvio il personale selezionato dall'Autorità è comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla lettera *b)*, il predetto personale è immesso nei ruoli dell'Autorità nella qualifica assunta in sede di selezione.

6-*bis*. Nelle more dell'entrata in operatività dell'Autorità, determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere svolte dalle amministrazioni competenti e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi. Sono, altresì, soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento.

6-*ter*. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica.».

La legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2011, n. 300, S.O.

La legge del 6 agosto 2013 n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 2013, n. 194.

Note all'art. 1:

Per i riferimenti normativi al regolamento 181/2011/UE, si rimanda alle note alle premesse.

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Note all'art. 2:

Per il riferimenti normativi al regolamento 181/2011/UE, si veda nelle note alle premesse

Per i riferimenti normativi dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, si veda alle note alle premesse.

Per i riferimenti normativi alla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note alle premesse

Il testo dell'articolo 36 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 2012, n. 19, S.O., così recita:

«Art. 36. *(Regolazione indipendente in materia di trasporti).* — 1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti :

«1. Nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito denominata 'Autorità', la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorità è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio dell'Autorità è costituito entro il 31 maggio 2012. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. L'Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge.

1-*bis*. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.

1-*ter*. I componenti dell'Autorità sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.

2. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:

a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;

b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori;

c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera *b)*;

d) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;

e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;

f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;

g) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;

h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

i) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura;

l) l'Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori

dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee;

m) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:

1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;

2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;

3) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;

4) migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale;

n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera *m)*, l'Autorità può ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio.»;

b) al comma 3, alinea, sono soppresse le parole: «individuata ai sensi del medesimo comma»;

c) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonché gli enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorità le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture, con facoltà da parte dell'Autorità di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economica»;

d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole: «individuata ai sensi del comma 2»;

e) al comma 6:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità e dal suo funzionamento per l'anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica»;

2) alla lettera *b)*, l'ultimo periodo è soppresso;

3) dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l'Autorità provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unità, e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. In fase di avvio il personale selezionato dall'Autorità è comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla lettera *b)*, il predetto personale è immesso nei ruoli dell'Autorità nella qualifica assunta in sede di selezione»;

f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Nelle more dell'entrata in operatività dell'Autorità, determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi. Sono, altresì, soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento.

6-*ter*. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica».

2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. È consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio»;

b) all'articolo 5-*bis*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati»;

c) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente».

3. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera *c)*, sono soppresse le parole: «stradale ed»;

2) alla lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione»;

3) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime»;

b) al comma 3:

1) alla lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f)*, *g)*, *h)* ed *i)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143»;

2) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità».".
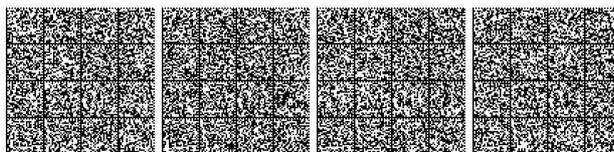
La legge 24 marzo 2012, n. 27 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 2012, n. 71, S.O.

La direttiva 90/314/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 23 giugno 1990, n. 158.

Note all'art. 3:

Per il riferimenti normativi alla direttiva 2006/2004/UE, si veda nelle note alle premesse.

Per il riferimenti normativi all' articolo 37 della legge 6 dicembre 2011, n.201, si veda nelle note alle premesse.

Per il riferimenti normativi alla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

Il Capo I, sezione I e II della legge 24 novembre 1981, 689, citato nelle note alle premesse , così recita :

"Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione I
Principi generali

"Art. 1.
(Principio di legalità)

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Art. 2.
(Capacità di intendere e di volere)

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 3.
(Elemento soggettivo)

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art. 4.
(Cause di esclusione della responsabilità)

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997.

Art. 5.
(Concorso di persone)

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6.
(Solidarietà)

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 7.
(Non trasmissibilità dell'obbligazione)

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Art. 8.
(Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

Art. 8-*bis*.
(Reiterazione delle violazioni)

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.
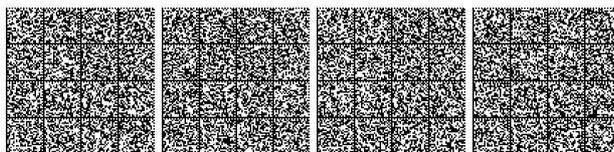
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 9.
(Principio di specialità)

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.

Art. 10.
(Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

Art. 11.
(Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 12.
(Ambito di applicazione)

Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari."

"Sezione II
Applicazione

Art. 13.
(Atti di accertamento)

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 14.
(Contestazione e notificazione)

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 15.
(Accertamenti mediante analisi di campioni)

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima
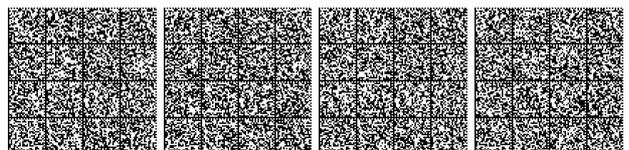
Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.

Art. 16.
(Pagamento in misura ridotta)

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione

Art. 17.
(Obbligo del rapporto)

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

Art. 18.
(Ordinanza - ingiunzione)

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero

La notificazione dell'odinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Art. 19.
(Sequestro)

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art. 20.
(Sanzioni amministrative accessorie)

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
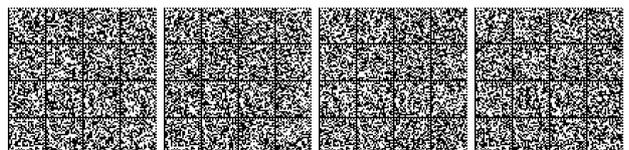
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.

E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Art. 21.
(Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie)

Quando è accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo.

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

Art. 22.
(Opposizione all'ordinanza - ingiunzione)

Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 22-*bis*.

Art. 23.

Art. 24.
(Connessione obiettiva con un reato)

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, all'autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

Art. 25.
(Impugnabilità del provvedimento del giudice penale)

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

Art. 26.
(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 27.
(Esecuzione forzata)

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.
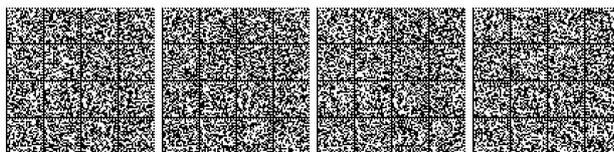
Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

Art. 28.
(Prescrizione)

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 29.
(Devoluzione dei proventi)

I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.

Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 17 i proventi spettano alle regioni.

Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

Art. 30.
(Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale)

Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degli artt. 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Art. 31.
(Provvedimenti dell'autorità regionale)

I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.".

14G00182

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Ferdinando (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Visto il decreto del Prefetto di Reggio Calabria in data 14 ottobre 2014, con il quale, ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, richiamato dall'art. 273, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione dell'amministrazione comunale è stata assegnata ad un commissario con le funzioni di sindaco e giunta;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di San Ferdinando (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Immacolata Fedele - viceprefetto;

dott. Alfredo Minieri - viceprefetto aggiunto;

dott. Francesco Greco - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2014
Interno, foglio n. 2312

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di San Ferdinando (Reggio Calabria) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata, che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Il 14 ottobre 2014 è stato eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di 26 soggetti, tra i quali il sindaco del comune di San Ferdinando, il vice sindaco ed un ex consigliere comunale di minoranza dimessosi il 2 luglio 2014; risulta altresì indagato in stato di libertà il responsabile dell'area tecnica.

Il sindaco è indagato per il reato di cui agli artt. 110 e 416-*bis* del codice penale, poiché, pur non facendo parte dell'associazione, forniva un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo ad una consorteria locale, come referente politico del sodalizio, e per il reato previsto dall'art. 479 del codice penale, aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203.

A sua volta, il vicesindaco è sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 416-*bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del codice penale, nella qualità di referente politico del sodalizio mafioso, «con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, eseguire le direttive dei vertici dell'associazione nell'interesse dell'intera organizzazione criminale; con compiti operativi nel settore delle armi e dei danneggiamenti; più in generale, è a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo», nonché per il reato di cui agli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificati dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e 7 della legge n. 203 del 1991, per avere detenuto illegalmente una pistola, e per i reati di cui all'art. 110 del codice penale, artt. 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967, art. 61 n. 2 del codice penale, art. 635, commi 1, 2 e 3, del codice penale, in relazione agli artt. 625 n. 7 del codice penale e 7 della legge n. 203 del 1991, «perché in concorso e quali mandanti e con persone allo stato identificate incaricate della materiale esecuzione del delitto, detenevano, portavano in luogo pubblico armi comuni da sparo ed esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco contro un veicolo» quale atto ritorsivo ad uno «sgarbo» ricevuto.

Nei confronti dell'ex consigliere comunale, che, secondo quanto riferito dagli inquirenti, è «intraneo» alla `ndrangheta locale, nonché legato da vincoli di parentela a personaggi di spicco della stessa, il provvedimento di fermo è stato emesso in relazione al reato previsto dall'art. 416-*bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del codice penale.

Il responsabile dell'area tecnica risulta indagato per il reato dí cui all'art. 323 del codice penale, aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991, poiché, nello svolgimento delle funzioni, procurava al titolare di un autolavaggio un ingiusto vantaggio patrimoniale con l'aggravante di aver agito allo scopo di agevolare ed avvantaggiare l'attività della criminalità organizzata.

A seguito dell'esecuzione del richiamato provvedimento di fermo, al fine di garantire la funzionalità dell'ente, il Prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 14 ottobre 2014, ha nominato un commissario, ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per reggere temporaneamente l'amministrazione con le funzioni di sindaco e di giunta.

Con ordinanza del 17 ottobre 2014 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palmi ha convalidato il fermo di indiziato di delitto nei confronti di 22 indagati, tra i quali il sindaco ed il vice sindaco.

Con successivi provvedimenti del 22 ottobre 2014 il Prefetto di Reggio Calabria ha dichiarato la sussistenza di una causa di sospensione di diritto nei confronti dei citati amministratori, ex art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Le risultanze della predetta operazione di polizia giudiziaria hanno formato oggetto di un apposito esame in sede di riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in data 22 ottobre 2014 con la partecipazione del Procuratore della Repubblica titolare della Direzione Distrettuale Antimafia, all'esito della quale il Prefetto ha redatto l'allegata relazione del 24 ottobre 2014, che costituisce parte integrante della presente proposta.

Nella menzionata relazione il Prefetto di Reggio Calabria, ritenendo non necessaria la richiesta di delega per l'avvio del procedimento di accesso agli atti del comune, dà conto dell'esistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di
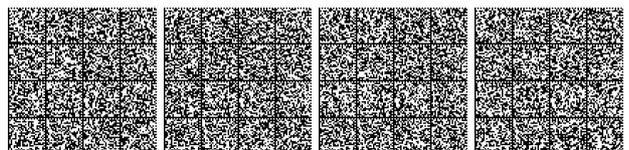
condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Gli accertamenti svolti in ambito giudiziario hanno interessato la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le consorterie locali, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente ad ambienti controindicati.

Il comune di San Ferdinando è ricompreso in un ambito territoriale notoriamente caratterizzato dalla radicata ed invasiva presenza della `ndrangheta ed è stato interessato da provvedimenti di scioglimento per condizionamenti da parte della criminalità organizzata nel 1992 e nel 2009.

Risultano pregiudizi penali a carico di alcuni dipendenti e del primo cittadino, il quale presenta altresì vincoli familiari con un soggetto controindicato.

Nella relazione del Prefetto viene anche posto in rilievo che il 22 luglio 2013 il comandante della polizia locale era stato arrestato, unitamente ad altra persona vicina ad ambienti criminali, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, in quanto ritenuti responsabili dei reati di falso ideologico in concorso e favoreggiamento personale in concorso, con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata `ndrangheta.

Secondo quanto riferito dalla magistratura inquirente, la capacità di controllo della criminalità organizzata sul territorio di San Ferdinando è stata capillare e si è manifestata, tra l'altro, attraverso l'assoggettamento delle libere e democratiche istituzioni locali. In questo ambito, il sindaco ha svolto un ruolo di «equilibrista» tra le due `ndrine localmente egemoni e di «ago della bilancia» tra le due figure politiche referenti delle medesime, vale a dire il vicesindaco e l'ex consigliere comunale, consentendo di fatto la permeabilità dell'ente a pregiudizievoli condizionamenti.

Tra gli episodi più significativi, il Prefetto segnala l'incendio di un veicolo di proprietà della ditta che svolgeva il servizio di raccolta dei rifiuti, di chiara matrice `ndranghetista, in relazione al quale, come si evince da prove tecniche, è risultata una dichiarata totale disponibilità dell'organo di vertice del comune nei confronti della criminalità organizzata.

Lo stesso sindaco è indagato anche per avere costituito atti pubblici ideologicamente falsi, essendosi adoperato al fine di far ottenere ad un esponente di un sodalizio locale, ristretto in carcere, un certificato attestante un rapporto di convivenza non corrispondente al vero ed, in tal modo, consentendo al detenuto di fruire di colloqui personali con l'asserita convivente.

Il provvedimento di fermo ha poi messo in luce la posizione del vicesindaco, la cui appartenenza alla locale criminalità organizzata è emersa con evidenza dalle risultanze dell'attività investigativa, tanto da essere definito una longa manus della `ndrangheta, alla quale ricorrere anche per la soluzione di questioni contrattuali di natura privata.

In particolare, dagli accertamenti giudiziari si evince come il predetto amministratore sia stato uno dei mandanti ed esecutori di un atto ritorsivo, posto in essere ai darmi dei titolari di un ristorante ubicato sul lungomare di San Ferdinando, che avevano presentato doglianze al comune ed alla capitaneria di porto in ordine all'apertura di un chiosco stagionale, gestito di fatto da uno stretto parente del vicesindaco e da altro soggetto controindicato, a sua volta mandante ed esecutore della ritorsione in questione.

Fattori che attestano la penetrazione malavitosa nella vita dell'ente sono stati riscontrati nell'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti in favore di una ditta, sulla quale sono confluiti gli interessi dei sodalizi radicati nel territorio. A suggello dell'accordo in tal senso raggiunto, è stata organizzata un'occasione conviviale con la partecipazione di esponenti delle `ndrine rivali e soltanto pochi giorni dopo si è verificato l'incendio, del quale si è detto e che ha danneggiato un veicolo di proprietà dell'impresa che al tempo svolgeva il servizio in parola. In relazione a tale vicenda, gli accertamenti giudiziari hanno evidenziato il coinvolgimento del più volte citato ex consigliere comunale, il quale, secondo quanto emerso da un'intercettazione telefonica, ha garantito protezione ai dipendenti dell'impresa vittima del danneggiamento, consigliandoli sul comportamento da tenere.

Emblematico di indebite ingerenze è, infine, l'episodio relativo ad un'autorizzazione per lo scarico di acque reflue nella condotta fognaria rilasciata in favore di un autolavaggio, gestito dallo stesso soggetto controindicato individuato come uno dei mandanti ed esecutori dell'atto ritorsivo di cui si è fatto cenno, compiuto in danno dei titolari del ristorante sito sul lungomare del comune. Come accertato a seguito di apposite indagini, il provvedimento di autorizzazione allo scarico, rilasciato dal responsabile dell'area tecnica del comune, è risultato illegittimo ed è stato revocato in autotutela solo a seguito delle predette indagini.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di San Ferdinando, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, che rendono necessario l'intervento dello Stato per recidere il veicolo delle infiltrazioni e per assicurare il risanamento dell'ente.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 30 ottobre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO
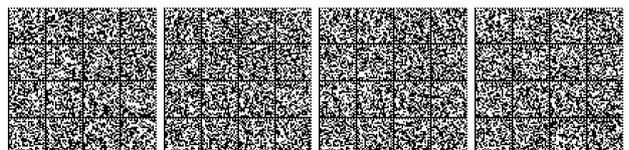
Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

– ORGANO ESECUTIVO DI SICUREZZA –

Prot. nr. 2998/2014/Segr.Sic. 24 ottobre 2014

Al Sig. Ministro dell'Interno
Piazza del Viminale n. 1
R O M A

OGGETTO: Comune di San Ferdinando – Relazione ai sensi dell'art. 143, 3° comma del T.U.E.L.

Si fa seguito alla prefettizia n. 83120 del 14 ottobre 2014.

A tale riguardo, si rappresenta che il Consiglio Comunale di San Ferdinando è stato rinnovato a seguito delle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, che hanno visto l'affermazione del candidato a Sindaco ...OMISSIS...[1], eletto con 1.569 voti di preferenza (58,28% dei voti espressi).

La coalizione politica originaria è progressivamente cambiata nel corso del tempo, in quanto già nel 2013 si sono registrate le dimissioni dei Consiglieri ...OMISSIS...[2], ...OMISSIS...[3] e ...OMISSIS...[4].

Il ...OMISSIS... di Reggio Calabria, con nota n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., ha riferito che il ...OMISSIS... risulta deferito in stato di libertà in data ...OMISSIS... per i reati di ...OMISSIS.... Risulta, altresì, condannato rispettivamente in data ...OMISSIS... e ...OMISSIS... con sentenze della ...OMISSIS... per ...OMISSIS... (pena sospesa).

Il ...OMISSIS... è ...OMISSIS...[5], gravato da ...OMISSIS...[6].

Peraltro, il Comune di San Ferdinando è stato destinatario del provvedimento di scioglimento ex art. 143 T.U.E.L. per ben due volte, di cui la prima in data 20 maggio 1992 e la seconda in data 23 aprile 2009.

Nella compagine politica in carica dal 2011 sono state segnalate le presenze del ...OMISSIS...[7], ...OMISSIS... con ...OMISSIS...[8], già

[1] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...

[2] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., dimessosi il ...OMISSIS... e surrogato nella carica da ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... ed a propria volta dimessasi dalla carica il ...OMISSIS..., non surrogata per mancanza di ulteriori candidati nella lista.

[3] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., dimessosi il ...OMISSIS... e surrogato nella carica da ...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... ed a propria volta dimessosi dalla carica il ...OMISSIS..., non surrogato per mancanza di ulteriori candidati nella lista.

[4] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., dimessosi dalla carica il ...OMISSIS..., non surrogato per mancanza di ulteriori candidati nella lista.

[5] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...

[6] Nota ...OMISSIS... del ...OMISSIS...

[7] Nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., dimessasi dalla carica in data ...OMISSIS..., non surrogata per mancanza di ulteriori candidati nella lista.
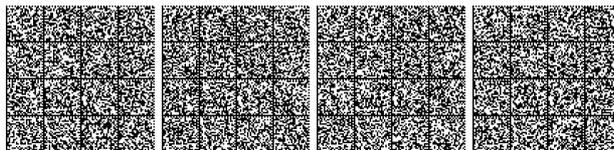
...OMISSIS... nel 2009, nonché dei ...OMISSIS...[9] e ...OMISSIS...[10], anch'essi ...OMISSIS... nella medesima Amministrazione comunale sciolta ex art. 143 T.U.E.L.[11].

Il locale ...OMISSIS...[12] ha segnalato i ...OMISSIS... sul personale in servizio presso il Comune. Fra questi, si menzionano: ...OMISSIS...[13], ...OMISSIS...[14], ...OMISSIS...[15], ...OMISSIS...[16], ...OMISSIS...[17], ...OMISSIS...[18] e ...OMISSIS...[19].

Il ...OMISSIS... è stato diretto dal ...OMISSIS...[20] fino al ...OMISSIS..., data nella quale lo stesso è stato tratto in arresto ...OMISSIS...[21] in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale ...OMISSIS... (Operazione di polizia denominata "...OMISSIS..."), su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, in quanto "ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 110 e 479 c.p. (falso ideologico, in concorso), 110 e 378 c.p. (favoreggiamento personale, in concorso), con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata *'ndrangheta* (art. 7 Legge n. 203/1991)".

---

[8] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...

[9] Nato a ...OMISSIS...il ...OMISSIS...

[10] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...

[11] Nota del ...OMISSIS... del ...OMISSIS...

[12] Nota del ...OMISSIS... del ...OMISSIS...

[13] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., "con pregiudizi di polizia per danneggiamento ed incendio, in concorso, minaccia e resistenza a P.U. e condannato a due anni e sei mesi di reclusione per violazione delle norme per assicurare la libera circolazione delle strade ferrate".

[14] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., "con pregiudizi di polizia per favoreggiamento personale, detenzione e porto abusivo di arma, in concorso (tratto in arresto), ricettazione di autovettura, reati contro la P.A. ed invasione di terreni".

[15] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... "con pregiudizi di polizia per violenza o minaccia a P.U., favoreggiamento personale e reati contro la P.A.".

[16] Nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., "con pregiudizi di polizia per falsità ideologica commessa da P.U. in atti pubblici, furto aggravato, peculato e ...OMISSIS... nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., segnalato per tentato omicidio, truffa e reati contro la P.A., <ritenuto elemento sensibile all'influenza criminale esercitata dalla criminalità organizzata>".

[17] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., "con pregiudizi di polizia per reati contro la P.A., lesioni e truffa".

[18] Nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., "con pregiudizi di polizia per truffa aggravata, abbandono individuale di pubblico ufficio e furto aggravato".

[19] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., "con pregiudizi di polizia per abuso d'ufficio e omissione di atti d'ufficio".

[20] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...

[21] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... - detenuta, ...OMISSIS... di ...OMISSIS... nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., detenuto, "ritenuto a capo della cellula della omonima cosca ...OMISSIS... operante in ...OMISSIS...", pag. 32 della nota del ...OMISSIS... del ...OMISSIS...

Il G.I.P., nell'ordinanza custodiale, descrive i due arrestati come "soggetti totalmente asserviti alle richieste dei ...OMISSIS..., al punto che il contenuto degli atti amministrativi ...OMISSIS... veniva previamente concordato con ...OMISSIS...".

L'attività di monitoraggio svolta da parte delle Forze di Polizia, ultimamente incrementata su direttiva ...OMISSIS..., ha evidenziato che il territorio di riferimento è compreso nell'area definita *mandamento tirrenico* o *della Piana* "caratterizzato dalla massiccia, radicata ed invasiva presenza della *'ndrangheta*; a buona ragione ritenuta perciò <epicentro del fenomeno mafioso>"[22].

Infatti, appare opportuno segnalare che nel corso dell'anno 2013 sono state portate a termine le operazioni di polizia convenzionalmente denominate "...OMISSIS..." e "...OMISSIS..." con le quali è stata data esecuzione a dieci ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal G.I.P. del Tribunale di ...OMISSIS... nei confronti di elementi di spicco della *'ndrangheta* facente capo alla famiglia "...OMISSIS...".

Peraltro, come rappresentato, nella mattinata del giorno 14 ottobre scorso, è stato eseguito ...OMISSIS... un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale antimafia del Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti di 26 soggetti, ritenuti appartenere "alla *'ndrangheta* nelle sue articolazioni territoriali denominate cosche <...OMISSIS...> e <...OMISSIS...>, tutti indagati, a vario titolo, per i reati di associazione di tipo mafioso, violazione della legge sulle armi e sulle sostanze stupefacenti, danneggiamento, trasferimento fraudolento di valori, contrabbando di tabacchi lavorati esteri, estorsione, con l'aggravante prevista dall'art. 7 della Legge n. 203/1991"[23].

Fra i soggetti fermati figurano il predetto ...OMISSIS...[24], attuale ...OMISSIS..., ed il ...OMISSIS...[25], ...OMISSIS..., mentre la ...OMISSIS..., ...OMISSIS...[26], risulta indagata in stato di libertà.

Il ...OMISSIS... è indagato per i reati di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso (artt. 110 e 416 bis c.p.) "perché, pur non facendo parte dell'associazione, forniva un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo alla cosca <...OMISSIS...> come referente politico del sodalizio"[27] e per falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici (artt. 479 c.p.) aggravata dall'art. 7 Legge n. 203/1991.

Il ...OMISSIS... è indagato per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (art.416 bis commi 1,2,3,4,5,6 c.p.) "nella qualità di re-

---

[22] Pag. 5 della nota del ...OMISSIS... del ...OMISSIS...

[23] Nota del ...OMISSIS... n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... - pag. 1.

[24] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS... - collocato agli arresti domiciliari.

[25] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., ristretto in carcere.

[26] Nata a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...

[27] Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo in via d'urgenza n. ...OMISSIS... R.G.N.R. DDA - pag. 19.
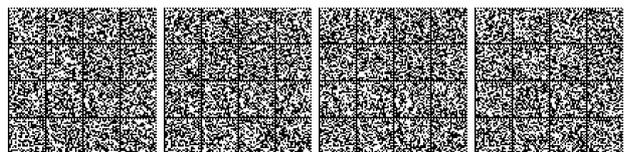
ferente politico del sodalizio mafioso, rivestendo in seno all'Amministrazione comunale la carica di ...OMISSIS...; con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, eseguire le direttive dei vertici dell'associazione nell'interesse dell'intera organizzazione criminale; con compiti operativi nel settore delle armi e dei danneggiamenti; più in generale, è a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo"[28], nonché per il reato di cui agli artt. 2 e 7 della Legge n. 895/1967 (come modificati dagli artt. 10 e 14 della Legge 14 ottobre 1974 n. 497) e 7 della Legge n. 203/1991 per avere detenuto illegalmente una pistola cal. 6, nonché per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 2, 4 e 7 della Legge n. 895/1967, 61 n. 2 c.p., 635, 1° - 2° e 3° comma c.p. in relazione all'art. 625 n. 7 c.p. e 7 Legge n. 203/1991 perché in concorso e quali mandanti e con persone allo stato identificate incaricate della materiale esecuzione del delitto, detenevano, portavano in luogo pubblico armi comuni da sparo ed esplodevano numerosi colpi d'arma da fuoco contro un veicolo "quale atto ritorsivo ad uno <sgarbo> ricevuto"[29].

...OMISSIS... è indagata per il reato di "abuso d'ufficio" (art. 323 c.p.) aggravato dall'art. 7 Legge n. 203/1991 perché, nello svolgimento delle funzioni, procurava al ...OMISSIS... un ingiusto vantaggio patrimoniale "con l'aggravante dell'aver agito al fine di agevolare ed avvantaggiare l'attività dell'associazione mafiosa denominata cosca "OMISSIS" di San Ferdinando"[30].

Il provvedimento di fermo è stato eseguito, altresì, nei confronti del ...OMISSIS...[31], già ...OMISSIS...[32], indagato per il reato di "associazione per delinquere di tipo mafioso" (art. 416 bis commi 1,2, 3,4,5,6 c.p.).

Il provvedimento giudiziale è il risultato di una articolata e complessa attività tecnico-investigativa, convenzionalmente denominata "...OMISSIS...", ed ha ad oggetto "l'accertamento della presenza ed attuale operatività di un locale di *'ndrangheta*, a sua volta costituito dalle *'ndrine* dei <...OMISSIS...> alias i <...OMISSIS...> e dei <...OMISSIS...> e costituisce la naturale prosecuzione del procedimento denominato <...OMISSIS...>"[33].

I Magistrati riferiscono che la capacità di controllo degli appartenenti alla famiglia "...OMISSIS..." sul territorio di San Ferdinando è capillare e si realizza "*attraverso l'assoggettamento delle libere e democratiche istituzioni locali, la libertà di commercio e il democratico esercizio dell'azione istitu-*

---

[28]Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo in via d'urgenza n. ...OMISSIS... R.G.N.R. DDA – pag. 7.

[29]Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo in via d'urgenza n. ...OMISSIS... R.G.N.R. DDA – pagg. 12,13.

[30]Pagg. 9-11 della nota del ...OMISSIS... del ...OMISSIS...

[31]Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...

[32]Il ...OMISSIS... ha rassegnato le dimissioni dall'Organo consiliare ...OMISSIS..., quale asserita forma di protesta per l'operazione di trasbordo degli agenti chimici siriani realizzata all'interno del Porto di Gioia Tauro.

[33]Pag. 22 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.

zionale dell'Amministrazione comunale".

Al contempo, viene precisato che "sono state appurate infiltrazioni mafiose nel Comune di San Ferdinando attraverso referenti delle '*ndrine*, ovvero il ...OMISSIS..., per la cosca ...OMISSIS..., e il ...OMISSIS..., quale <*contraltare*> posto dalla cosca ...OMISSIS... Ai condizionamenti della '*ndrangheta* non si è sottratto neppure il ...OMISSIS..., che anzi, si è mostrato perfetto <*equilibrista*> tra le due cosche, consentendo di fatto l'innesto della gestione criminale delle iniziative comunali da parte del *locale* di '*ndrangheta*"[34].

Nel provvedimento di fermo viene anche segnalata la "particolare e sicura efficacia probatoria" da attribuirsi alle attività di intercettazione svolte, che ha portato alla esatta identificazione dei soggetti le cui conversazioni sono state registrate, i quali, fra l'altro, hanno riferito "fatti gravissimi nei quali sono direttamente ed in primo luogo coinvolti essi stessi"[35].

L'Organo inquirente si occupa, quindi, di tracciare in maniera dettagliata una analisi sulle attività e sulle funzioni svolte dai singoli soggetti indagati, con riferimento alle fattispecie delittuose riscontrate, evidenziandone per ciascuno il ruolo ed i comportamenti, alla luce delle risultanze investigative e delle funzioni, anche pubbliche, rivestite.

Per quanto riguarda il ...OMISSIS..., detto "...OMISSIS...", nel provvedimento di fermo viene definito un "<equilibrista> tra le due '*ndrine* che dominano San Ferdinando e come <ago della bilancia> tra le due figure politiche, rispettivamente referenti delle cosche <...OMISSIS...> e <...OMISSIS...>, ovvero ...OMISSIS... e ...OMISSIS..."[36].

Viene anche riferito che il ...OMISSIS..., successivamente alla esecuzione dell'Operazione di p.g. denominata "...OMISSIS...", in cui rimaneva coinvolto, come sopra riferito, anche l'ex ...OMISSIS..., aveva "astutamente" tenuto un atteggiamento di "fioca legalità, mantenuta volutamente soffocata da notizie distribuite in maniera centellinata, in modo frammentario e impreciso, ad appartenenti alle FF.PP. ... In realtà, pur facendo ciò e solo nell'ottica di <pubblicizzare> la sua presa di distanza dalle cosche imperanti su San Ferdinando, il ...OMISSIS... si barcamenava cercando nei fatti ... di non danneggiare né l'una né l'altra organizzazione criminale"[37].

Sulla figura e sul ruolo del ...OMISSIS..., nel provvedimento giudiziale, viene anche riportata una considerazione personale resa dall'ex ...OMISSIS..., trasferitosi successivamente in altro Ente, il quale ha precisato "che per quella che è stata la mia esperienza professionale all'interno del Comune di San Ferdinando, posso asserire di aver avuto la percezione, peraltro confermata da una miriade di eventi professionali, che ...OMISSIS... di

---

[34]Pag. 22 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.
[35]Pag. 29 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.
[36]Pag. 1690 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.
[37]Pag. 1690 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.
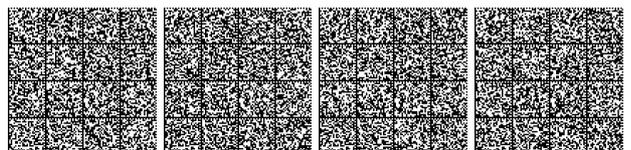
fatto non svolgesse, in relazione alle sue funzioni, un'opera determinante ovvero non si assumeva direttamente le responsabilità allorquando interessato da me o altri in ordine ad una determinata vicenda. Nello specifico posso asserire che il ...OMISSIS... nonostante percepisse le richieste del mio ufficio, sia esse orali sia esse scritte, rimandava all'assolvimento decisionale in relazione alla sua funzione, e puntualmente si rendeva necessaria o meglio determinante, la fase in cui personalmente, così come accadeva anche per altri cittadini compresi, bisognava rivolgersi al ...OMISSIS..., all'epoca dei fatti il ...OMISSIS...[38], o in alternativa alla figura del ...OMISSIS..."[39].

La Procura della Repubblica, a tale proposito, osserva che "*demandando il reale potere politico e gestorio a soggetti che della cosca* <...OMISSIS...> *erano referenti,* ...OMISSIS... *permetteva che la 'ndrangheta permeasse di sé il Comune di San Ferdinando*"[40].

A tale riguardo, le risultanze info-investigative hanno consentito di accertare che "*quelli che erano* <*sospetti*> *di infiltrazione mafiosa, non meglio esplicitati, diventavano certezza:* l'affare della raccolta dei rifiuti in San Ferdinando <interessava> sia alla cosca <...OMISSIS...> che alla cosca <...OMISSIS...>. Ed a ulteriore conferma vi era poi il successivo colloquio registrato in macchina del ...OMISSIS... monitorata con ...OMISSIS...[41], a cui però il ...OMISSIS... riferiva le informazioni rese alla polizia giudiziaria solo parzialmente, omettendo di dire delle esternazioni fatte sulla notoria mafiosità di ...OMISSIS... e del ...OMISSIS.... Non può poi sottacersi il dato che, raccontando di una domanda maliziosa rivoltagli dai ...OMISSIS... sulla possibile infiltrazione mafiosa anche nella gestione della spazzatura, ...OMISSIS... faceva riferimento alla figura di ...OMISSIS..., detto ...OMISSIS..., a dimostrazione della sua risaputa <appartenenza mafiosa> alla 'ndrina dei <...OMISSIS...>"[42].

Lo stesso ...OMISSIS..., in una conversazione con il ...OMISSIS... in data ...OMISSIS..., a proposito dell'incendio dell'autocompattatore della Ditta ...OMISSIS..., nel condannare il "vile gesto, chiaramente ascrivibile alle organizzazioni territoriali di stampo mafioso locali, per le modalità esecutive e per l'<assenza di un preventivo avvertimento>, ... si sfoga con ...OMISSIS... asserendo che *i mafiosi avevano* <*sbagliato*> *con la politica locale nella quale mai avevano trovato una opposizione o un nemico, anzi.* Le parole utilizzate dal ...OMISSIS... in quel dialogo si commentano da sole e comprovano indiscutibilmente quello che è stato finora l'atteggiamento delle istituzioni a San Ferdinando contro la 'ndrangheta: <*siamo stati a disposizione per qualsiasi*

---

[38]"Arrestato per favoreggiamento della cosca ...OMISSIS... nell'Operazione <...OMISSIS...>", pag. 1691 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.

[39]Pag. 1691 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.

[40]Pag. 1691 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.

[41]Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., Assessore con delega al ...OMISSIS...

[42]Pag. 1086 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.
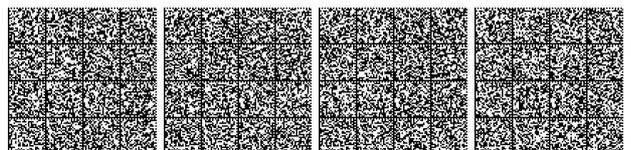
cosa con loro! Noi non la meritavamo un'azione di queste qua>"[43].

In detta conversazione, fra l'altro, il ...OMISSIS... riferisce che ...OMISSIS... aveva dato "garanzia di protezione ai dipendenti della ditta ...OMISSIS... La protezione cui si riferiva ...OMISSIS... era chiaramente relativa alla cessazione di atti minatori ai loro danni (a seguito del danneggiamento dell'auto compattatore della ditta ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., al dipendente della ditta ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., ...OMISSIS... ed alla ...OMISSIS... venivano tagliate le ruote della macchina e nella serratura di casa lasciati degli stuzzicadenti) e alla promessa di assunzione presso la ditta ...OMISSIS..., subentrante all'azienda ...OMISSIS..., nella raccolta dei rifiuti solidi urbani a San Ferdinando, e veniva solo in parte ammessa dai due operai che omettevano di riferire dell'incontro con ...OMISSIS... alla presenza del ...OMISSIS..., in chiara discrasia con quanto emerso dall'attività tecnica. In realtà ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS... accontentarono i due operai, per <chiudere loro la bocca>, in considerazione del fatto che gli atti intimidatori non avevano dato agli *'ndranghetisti* la sicurezza di ottenere il silenzio sulla questione del riconoscimento degli autori del danneggiamento. Emergeva peraltro chiaramente dalla conversazione ... tra ...OMISSIS... e ...OMISSIS... nella macchina di quest'ultimo, che gli operai avevano riconosciuto gli attentatori perché l'azione criminosa della minaccia di morte a mezzo arma da fuoco e il successivo incendio del camion era avvenuta a volto scoperto"[44].

Lo stesso ...OMISSIS... risulta indagato anche per aver costituito atti pubblici ideologicamente falsi al fine di agevolare esponenti della cosca "...OMISSIS...". Nello specifico, il ...OMISSIS..., in qualità di ...OMISSIS..., rilasciava in data ...OMISSIS... un certificato con il quale attestava la sussistenza di un rapporto di convivenza fra ...OMISSIS... ...OMISSIS...[45], in quel momento ...OMISSIS... presso la ...OMISSIS... per reati in materia di armi, al fine di consentire al recluso di fruire di un colloquio con la compagna.

Nella giornata del ...OMISSIS... – sabato – il ...OMISSIS... contattava il Funzionario comunale ...OMISSIS... (...OMISSIS...) al quale chiedeva notizie sulla procedura per la redazione di un certificato quale quello sopra menzionato.

"...OMISSIS... ribatteva la necessità, affinché potesse essere rilasciato un legittimo certificato, che venisse condotto un accertamento tramite Polizia Municipale per la verifica della corrispondenza della situazione dichiarata (ovvero l'esistenza di un rapporto di convivenza) alla situazione rea-

---

[43]Pag. 1694 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.

[44]Pag. 1117 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.

[45]Esponente della cosca ...OMISSIS... "arrestato qualche giorno prima sulla scorta di ordinanza emessa dal G.I.P. di ...OMISSIS... nell'ambito dell'operazione ...OMISSIS... per detenzione e possesso di armi, unitamente ad altre persone", pag. 1707 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.
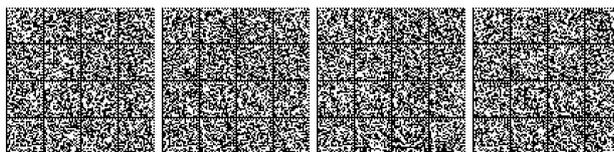
le. Sentite le indicazioni del tecnico, ...OMISSIS... affermava subito di avere avocato a sé le funzioni di ...OMISSIS..., dopo l'arresto del precedente ...OMISSIS..., ...OMISSIS... nell'ambito dell'operazione ...OMISSIS... condotta dalla Procura Distrettuale di Reggio Calabria,affermando esplicitamente, che, nella predetta qualità, avrebbe provveduto a fargli avere quanto gli occorreva"[46]

Nonostante ciò, il ...OMISSIS... chiedeva ...OMISSIS... di provvedere alla formazione del certificato in tempi brevissimi[47], così da poter avvisare l'interessata che sarebbe stato possibile ritirarlo nella ...OMISSIS...

Gli accertamenti compiuti ...OMISSIS... hanno invece dato atto che il ...OMISSIS... ha sempre convissuto con ...OMISSIS..., senza ...OMISSIS..., nella abitazione in ...OMISSIS... di San Ferdinando[48].

Ad ogni modo, grazie alla certificazione ricevuta, è stato accertato che ...OMISSIS... ha avuto facoltà di accedere alla struttura carceraria di ...OMISSIS... per visitare ...OMISSIS... in diverse occasioni, nei mesi successivi[49].

Ulteriori elementi utilizzati dalla Direzione Distrettuale Antimafia per evidenziare le responsabilità ...OMISSIS... derivano da altri due episodi, dettagliatamente descritti nel provvedimento di fermo.

Il primo è ricollegabile al rilascio della licenza per l'apertura di un chiosco stagionale a favore di ...OMISSIS..., di cui si dirà dettagliatamente più avanti in relazione alla disamina dei capi di imputazione attribuiti al ...OMISSIS....

Nello specifico, viene riferito che in data ...OMISSIS...[50] il ...OMISSIS... dialoga con un dipendente comunale a proposito della suindicata licenza e delle lamentele sporte dai titolari del ristorante "...OMISSIS...": a tale proposito, il ...OMISSIS... afferma di "essersi adoperato per il rilascio del titolo concessorio per l'apertura del chiosco in favore di ...OMISSIS..., perché <raccomandatogli> da ...OMISSIS..."[51]. L'espressione di commento usata dal ...OMISSIS... in tale occasione è indicativa del riferimento alla figura dell'Amministratore: "ascoltami! Chi me lo ha raccomandato a ...OMISSIS...? Quando ...OMISSIS... ... ! E' ...OMISSIS... che denunci !!"[52].

---

[46] Pag. 1707 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.

[47] "Quello come vigili faccio, posso dire io insomma ... ...OMISSIS...", pag. 1707 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.

[48] "Annotazione redatta dalla ...OMISSIS... di ...OMISSIS... in data ...OMISSIS...", pag. 1709 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.

[49] "E' indubbia l'importanza per un detenuto di poter mantenere contatti con l'esterno, atteso che spesso le visite carcerarie costituiscono veicolo ed occasione per dare e ricevere informazioni ed istruzioni", pag. 1710 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.

[50] Intercettazione ambientale audio n. ...OMISSIS...

[51] Pag. 1711 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.

[52] Pag. 1711 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.
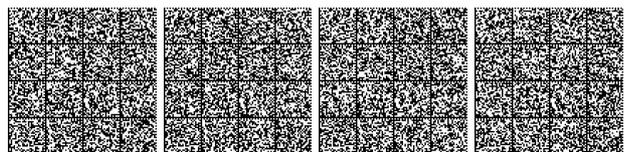
Il secondo episodio è riferito ad un tentativo di estorsione posto in essere da ...OMISSIS... e dal ...OMISSIS... nei confronti del ...OMISSIS..., al quale venivano chiesti ...OMISSIS...[53] per un presunto risarcimento del danno cagionato dal proprio veicolo a seguito di un urto contro la vettura in uso ...OMISSIS...

In realtà, veniva accertato, tramite le attività tecniche, che nell'occasione il veicolo del ...OMISSIS... era parcheggiato lungo la strada ed era proprio la vettura condotta dai ...OMISSIS... ad urtare accidentalmente questa, provocando danni ad entrambe le carrozzerie.

"E' quanto accaduto a ...OMISSIS..., rimasto vittima di una richiesta estorsiva da parte di ...OMISSIS... e il figlio ...OMISSIS..., che, in relazione ad un fantomatico sinistro stradale (in cui si è appurato l'uomo non avesse alcuna responsabilità colposa), chiedevano con fare intimidatorio e adottando metodologia mafiosa la corresponsione di una somma di denaro a titolo estorsivo. Grazie alla mediazione del ...OMISSIS... - che ancora una volta dava prova della sua capacità di "equilibrista" tra le Istituzioni e la *'ndrangheta*, tra la legalità e l'illegalità più odiosa – quella condotta estorsiva venne stroncata, avendo il ...OMISSIS... informato uno degli estortori della possibilità concreta che la persona offesa denunciasse l'angheria subita"[54].

Il ...OMISSIS..., quindi, dando modo di intendere perfettamente l'accaduto[55], si metteva in contatto telefonico con ...OMISSIS... e, ricevuta acquiescenza da parte di questi, telefonava al ...OMISSIS... rassicurandolo di avere composto la vicenda, suggerendo infine un accomodamento che lo stesso ...OMISSIS..., peraltro, non aveva esplicitato: "mi ha detto questo, la macchina la pago io, poi mi ha fatto una battuta: se vogliono darmi qualche cosa me la danno, se no la stessa cosa è: la pago io"[56].

Per quanto riguarda, invece, il ...OMISSIS..., la Direzione Distrettuale Antimafia ritiene che lo stesso: "*non è emblema del buon amministratore; incarna solo il volto pubblico della 'ndrangheta, e rappresenta l'espressione massima della mafiosità nelle Istituzioni.* ...OMISSIS... *è infatti*

---

[53] "Così ...OMISSIS...: "per diritto....Ma proprio con arroganza, per diritto datemi subito 280 euro. S'è preso di paura il mio povero ...OMISSIS..." - Pag. 1672 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.

[54]Intercettazione telefonica fra il ...OMISSIS... e ...OMISSIS... n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... - Pag. 1716 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.

[55]"Eh sì, la mazzetta cerca (...) eh sì, e uno che fa ..." Pag. 1717 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.

[56] "D'altra parte, che lo stesso intervento di ...OMISSIS... fosse interpretato da cittadini come <non lecito> e giustificabile solo in un rapporto di contiguità alle *'ndrine*, lo attesta la stessa reazione di ...OMISSIS... avuta con suo ...OMISSIS..., allorché durante un dialogo in macchina, dopo il rilascio di sommarie informazioni ai ...OMISSIS..., appreso che ...OMISSIS... aveva riferito di una mediazione da parte del ...OMISSIS..., si adirava con lui", pag. 1723 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.
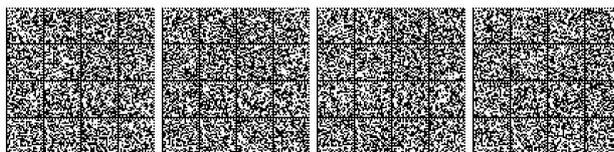
un appartenente alla cosca ...OMISSIS... *di San Ferdinando; è il referente del clan, la longa manus nell'attività politica. E' l'emblema della 'ndrangheta nella gestione del Comune di San Ferdinando; cura dall'interno gli interessi illeciti mafiosi della cosca cui appartiene, nonostante, pubblicamente faccia in modo che non traspaiano i legami sottostanti. Colpisce, non la contiguità con ambienti malavitosi – già di per sé aberrante – ma, in primis, la <mafiosità> promanante da comportamenti ... la sua stessa presenza in Comune si giustifica con la necessità del controllo dell'azione amministrativa da parte del locale potere mafioso e dell'aggiudicazione degli appalti a ditte riconducibili alla cosca* ...OMISSIS... *rappresenta l'impossessamento del Comune di San Ferdinando da parte della cosca* <...OMISSIS...>"[57].

La pregnanza di tali considerazioni viene supportata dagli elementi raccolti nel corso dell'attività info-investigativa, che hanno consentito di individuare il ruolo del ...OMISSIS... quale portatore di interessi privati, anziché pubblici, e ...OMISSIS... criminali.

"E' talmente notoria l'appartenenza al mondo della criminalità organizzata che, allorquando ...OMISSIS... ebbe necessità di procacciarsi una pistola, senza remore, ebbe a rivolgersi a ...OMISSIS...,riconoscendogli evidentemente la capacità di reperire delle armi e certificando una storia personale, ancora prima che politica, che è quella di un mafioso"[58].

Le indagini hanno, altresì, consentito di accertare che il citato ...OMISSIS... e ...OMISSIS...[59] erano i mandanti ed esecutori di un danneggiamento posto in essere in data 17 luglio 2013 ai danni di un veicolo appartenente ai titolari[60] del ristorante "...OMISSIS..." ubicato ...OMISSIS... In quel giorno il veicolo veniva raggiunto da colpi d'arma da fuoco esplosi quale atto ritorsivo per le lamentele sporte dai suddetti presso il Comune e presso la Capitaneria di Porto, in ordine alla apertura di un chiosco stagionale ...OMISSIS... e "gestito di fatto da ...OMISSIS...[61]

"In sostanza, i titolari del ...OMISSIS... denominato <...OMISSIS...> ...OMISSIS... avevano denunciato alle competenti Autorità Comunali e a quella Portuale la disparità di trattamento effettuata dal Comune di San Ferdinando che mai si era espresso circa la richiesta avanzata circa dieci anni prima dai due coniugi per la concessione definitiva di occupazione del suolo demaniale ai fini commerciali, mentre aveva con celerità rilasciato autorizzazioni per l'edificazione del chiosco in prossimità del ristorante denominato <...OMISSIS...>, finanche consentendo un'occupazione abusiva di suolo demaniale temporalmente precedente alla stessa data di ef-

[57] Pag. 1069 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.
[58] Pag. 1069 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.
[59] Nato a ...OMISSIS... il ...OMISSIS...
[60] ...OMISSIS... e ...OMISSIS...
[61] Pag. 1711 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.
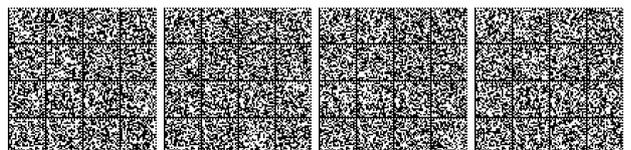
ficacia dell'autorizzazione temporanea"[62].

Le lamentele dei titolari del ...OMISSIS... espresse in Comune determinavano la reazione del ...OMISSIS..., il quale dichiarava che il chiosco sarebbe stato realizzato comunque "sia con le buone che, ove fosse stato necessario, con le cattive maniere"[63].

Ulteriore elemento indicativo della personalità del ...OMISSIS... deriva da una conversazione telefonica[64] intercorsa fra il predetto ed i figli ...OMISSIS..., nel corso della quale veniva richiamato l'episodio della rescissione del contratto stipulato fra ...OMISSIS... ed il titolare del locale pubblico ove avrebbe dovuto tenersi il ricevimento per il ...OMISSIS... del medesimo. Temendo che il ...OMISSIS... avrebbe opposto resistenza per la restituzione della caparra già versata, i ...OMISSIS... "ipotizzavano un intervento da parte di personaggi notoriamente <mafiosi> che potessero incidere sulla volontà dell'uomo"[65].

A riguardo di ...OMISSIS... gli inquirenti riferiscono essere ...OMISSIS... di ...OMISSIS... (cl....OMISSIS...), ...OMISSIS... di ...OMISSIS... (...OMISSIS...)[66] ed "intraneo alla cosca <...OMISSIS...>, di cui cura gli interessi attraverso l'attività politica cui si dedica e che piega ai <desiderata> del clan di appartenenza"[67].

Nel riferire che *"l'aggiudicazione degli appalti pubblici da parte del Comune di San Ferdinando è pesantemente condizionata dalla presenza ed ingerenza della 'ndrangheta"*, viene anche precisato che in sede di indagine "il nominativo di ...OMISSIS..., nell'attività investigativa svolta, è strettamente connesso al danneggiamento dell'autocompattatore della ditta ...OMISSIS..., ditta aggiudicataria dell'appalto della raccolta della spazzatura nel comune san ferdinandese, avvenuto il ...OMISSIS..., prima e, successivamente, all'appalto aggiudicato, in subingresso all'azienda ...OMISSIS..., alla ditta ...OMISSIS... su cui confluirono gli accordi criminali dell'intera *locale* di San Ferdinando, nel duplice schieramento mafioso dei <...OMISSIS...> e

---

[62]Pag. 205 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.

[63]"SE NO FACIMU CU BONU, U FACIMU CU MALU ALLORA>>... se non lo facciamo con le buone lo facciamo con le cattive e basta...", Pag. 272 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.

[64]Conversazione ambientale n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS...

[65] "Venivano infatti, a tal proposito, fatti i nomi dei "...OMISSIS...", ma di fronte all'osservazione di ...OMISSIS... che rimarcava come molti componenti di quella famiglia mafiosa, si trovassero in stato di detenzione, veniva immediatamente dopo nominato ...OMISSIS..., proprio in ragione della posizione di reggente della cosca, che avrebbe potuto mandare un'ambasciata all'imprenditore palmese, a chiaro contenuto intimidatorio, per costringerlo a restituire i soldi ricevuti", pagg. 447-448 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.

[66] "Ritenuti personaggi di rilievo dell'omonima *'ndrina* mafiosa operante in ...OMISSIS... e ...OMISSIS...", Pag. 1610 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.

[67] Pag. 1610 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.
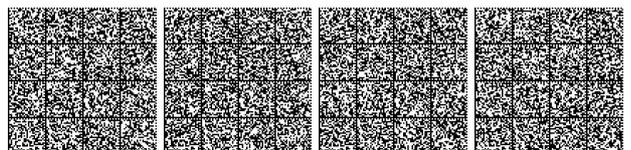
dei <...OMISSIS...>, tanto che a suggello di un patto raggiunto venne organizzata anche una cena cui presero parte componenti dell'una e dell'altra *'ndrina*"[68].

Il servizio della raccolta dei rifiuti era di interesse per le due cosche egemoni sul territorio, quella dei "...OMISSIS..." e quella dei "...OMISSIS...", clan rivali che, tuttavia, "mirano a non pestarsi i piedi reciprocamente e, dopo un periodo di tensione, anche a collaborare affinché ciascuna, dallo sfruttamento degli appalti e di ogni forma di ricchezza che offre quel territorio, possa trarre benefici per il sostentamento e vantaggi economici"[69].

Tra le cosche suindicate, infatti, era sorta una diversità di opinioni sulla gestione del servizio, come evidenziato in alcune conversazioni del dicembre 2013[70]: in quelle occasioni gli appartenenti al *clan* "...OMISSIS..." lamentavano "in particolare che i <...OMISSIS...> cercavano di "avvicinare" ...OMISSIS... ed asserivano che <nulla dovevano dire a ...OMISSIS...>"[71].

"L'<accordo> tra le due *'ndrine* cui fa riferimento più volte esplicitamente ...OMISSIS... è stato appurato da numerose conversazioni telefoniche che attestano una partecipazione ad una cena, cui presero parte tanto esponenti della cosca <...OMISSIS...>, quanto quelli della cosca <...OMISSIS...>, tenutasi in data ...OMISSIS..., presso ...OMISSIS... di San Ferdinando. Si ritiene pertanto che nel corso di quella cena le due *'ndrine* trovarono un accordo sulla vicenda dei rifiuti, facendo confluire sulla ditta ...OMISSIS...[72] una comune preferenza, decidendo all'unisono che la ditta ...OMISSIS... dovesse recedere dal contratto di appalto, pianificando l'incendio dell'autocompattatore chesi verificherà solo tre giorni dopo"[73].

L'interesse delle due cosche per l'appalto dei rifiuti traspare evidente in un colloquio telefonico[74] intercorso fra il ...OMISSIS... ed il ...OMISSIS..., nel corso del quale i due commentavano "l'interessamento di ...OMISSIS..., fratello di ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., sia al danneggiamento ai danni della ditta ...OMISSIS..., sia in merito alla nuova ditta da incaricare per la raccolta dei rifiuti. ...OMISSIS... veniva peraltro indicato come colui che aveva parlato con gli operai che avevano assistito al danneggiamento mediante incendio del camion della ditta ...OMISSIS... consigliandoli sul comportamento da tenere. ...OMISSIS... informava ...OMISSIS... che ...OMISSIS..., innanzi alla persona del Sindaco, aveva proprio garantito

---

[68] Pag. 1610 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.
[69] Pag. 67 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.
[70] Nn. ...OMISSIS... e ...OMISSIS... del ...OMISSIS... intercorse fra ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS...
[71] Pag. 246 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.
[72] La ditta ...OMISSIS... di ...OMISSIS... è sottoposta a sequestro e già da diversi mesi gestita ...OMISSIS...
[73] Pag. 237 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.
[74] N. ...OMISSIS... – Rit. ...OMISSIS...
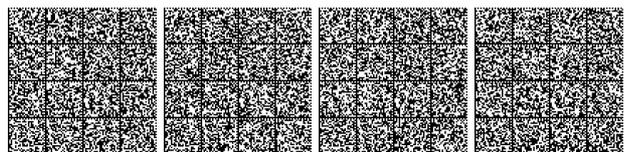
<protezione> agli ex dipendenti della ditta ...OMISSIS... ... ...OMISSIS... diceva chiaramente a ...OMISSIS... che dalle parole di ...OMISSIS... aveva compreso che sostanzialmente la sua presenza era rappresentativa di <tutti> (con riferimento sia alla cosca <...OMISSIS...> che <...OMISSIS...>) tanto che sicuramente la *'ndrina* dei <...OMISSIS...> non avrebbe potuto seccarsi del fatto che il ...OMISSIS... si mostrava in pubblico con lui"[75].

Ulteriore posizione connessa all'Amministrazione comunale di San Ferdinando e valutata dai Magistrati è quella del ...OMISSIS... Gli inquirenti si riferiscono alla richiesta pervenuta all'Ente in data ...OMISSIS... da parte di ...OMISSIS..., relativa al rilascio della autorizzazione per lo scarico di acque reflue nella condotta fognaria per il proprio ...OMISSIS...

Detto esercizio commerciale risultava sottoposto ...OMISSIS... nel mese di ...OMISSIS... ad opera dei ...OMISSIS..., proprio per carenza di autorizzazioni allo scarico: tuttavia, con provvedimento a firma ...OMISSIS... datato ...OMISSIS... veniva concessa con speditezza l'autorizzazione richiesta.

I ...OMISSIS..., acquisita la notizia del rilascio della licenza, in data ...OMISSIS... eseguivano un accesso presso gli Uffici comunali; la ...OMISSIS... nella giornata del ...OMISSIS..., adottava in autotutela il provvedimento di revoca dell'atto autorizzatorio rilasciato.

In merito, gli inquirenti riferiscono che "l'indagine condotta dimostrerà come l'autorizzazione rilasciata al ...OMISSIS... nel ...OMISSIS... fosse assolutamente illegittima; che quel provvedimento autorizzatorio fu adottato per agevolare un componente della *'ndrina* <...OMISSIS...>, ...OMISSIS..., ed il sodalizio criminale di appartenenza; che la stessa autorizzazione fu revocata dal Comune solo a seguito dell'indagine condotta dal ...OMISSIS..."[76].

Gli accertamenti, peraltro, hanno consentito di verificare come il Comune, a seguito della ricezione dell'istanza, avrebbe dovuto svolgere, a norma di legge e di regolamento interno, una apposita attività istruttoria con relativo sopralluogo sui luoghi oggetto dell'intervento, in modo da avere contezza precisa del rispetto degli obblighi imposti dalle regole di settore.

In realtà, la richiesta di autorizzazione risulta pervenuta al Comune il ...OMISSIS... ed il provvedimento risulta emesso la giornata del successivo ...OMISSIS....

La successiva revoca, infine, risulta motivata "sulla base di <avvenuti approfondimenti istruttori>, peraltro mai compiuti, ma in verità riconducibile all'accesso alla documentazione da parte del ...OMISSIS..."[77].

La ...OMISSIS..., il giorno successivo al controllo dei

---

[75] Pag. 1115 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.
[76] Pag. 1729 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.
[77] Pag. 1731 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.

...OMISSIS..., colloquia[78] con il ...OMISSIS..., al quale riferisce di essere "preoccupata per le forzature fatte nell'iter autorizzativo ... facendo presente che per evitare qualsivoglia problematica avrebbe provveduto alla revoca del provvedimento"[79].

Il ...OMISSIS..., con ordinanza ...OMISSIS... del ...OMISSIS... trasmessa in data 22 ottobre 2014, ha convalidato, fra l'altro, il fermo di indiziato di delitto adottati dalla Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 22 indagati, tra i quali il ...OMISSIS... ed il ...OMISSIS....

Appare opportuno segnalare che in data ...OMISSIS... i Consiglieri ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS... hanno rassegnato le dimissioni dalla carica, mentre i ...OMISSIS... e ...OMISSIS... hanno rassegnato le proprie dimissioni ...OMISSIS...

****

Gli accertamenti e le indagini effettuate hanno fatto emergere concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata degli Amministratori ed hanno acclarato la permeabilità dell'Ente comunale alle ingerenze della *'ndrangheta*. Ciò ha determinato una alterazione del procedimento di formazione della volontà politico-amministrativa nonché una compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione di San Ferdinando, in un contesto territoriale caratterizzato da una storica e fortemente radicata fenomenologia di tipo *'ndranghetista*.

Occorre, pertanto, l'avvio di una fase idonea e protesa a ristabilire le condizioni di legalità dell'azione amministrativa comunale e ad assicurare l'imparzialità, l'efficacia ed il perseguimento del pubblico interesse. In tale ottica, necessitano interventi straordinari di recupero e ripristino della trasparenza e della legalità dell'attività municipale che valgano a ricostruire il corretto e fisiologico tessuto amministrativo e decisionale.

Le risultanze delle attività info-investigative e dei conseguenti provvedimenti giudiziali sono state, peraltro, esaminate in sede di Riunione di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltasi presso questa Prefettura in data 22 ottobre 2014, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica titolare della Direzione Distrettuale Antimafia. In tale sede il Consesso ha concordato con le valutazioni dello scrivente sopra lumeggiate.

Peraltro, nel ritenere non necessaria la richiesta di delega per l'avvio del procedimento di accesso agli atti del Comune, ex art. 2 comma 2 quater del D.L. 29 ottobre 1991 n. 435, conv. in L. 30 dicembre 1991 n. 410, si ravvisa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del combinato di-

---

[78] Conversazione n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS...

[79] Pag. 1731 del Provvedimento di fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo – cit.

sposto dei commi 1 e 12 dell'art. 143 T.U.E.L.

Pertanto, nelle more del perfezionamento delle valutazioni di codesto Ministero, si ritiene opportuno, per motivi di urgente necessità, procedere quanto prima alla sospensione dalle cariche dei componenti degli Organi elettivi del Comune, assicurando la provvisoria amministrazione dell'Ente mediante l'invio di commissari, ai sensi dell'art. 143, comma 12 del più volte citato T.U.E.L.

Il Prefetto
(Sammartino)
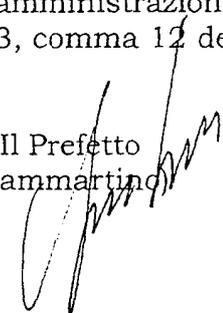
14A08932

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2014.

Iscrizione della denominazione «Piadina Romagnola/Piada Romagnola» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 1174/2014 della Commissione del 24 ottobre 2014, la denominazione "Piadina Romagnola/Piada Romagnola" riferita alla categoria "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria" è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Piadina Romagnola/Piada Romagnola", affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Piadina Romagnola/Piada Romagnola", registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 1174/2014 del 24 ottobre 2014.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione "Piadina Romagnola/Piada Romagnola", possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione "indicazione geografica protetta" solo sulle produzioni conformi al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 4 novembre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Piadina Romagnola"

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Piadina Romagnola" o "Piada Romagnola" è riservata al prodotto di panetteria che risponde alle condizioni e ai requisiti indicati dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La “Piadina Romagnola” o “Piada Romagnola” è un prodotto a base di farina di grano tenero con aggiunta di acqua, grassi, sale, ed alcuni ingredienti opzionali.

Il prodotto all’atto dell’immissione al consumo così ottenuto si presenta di color bianco-avorio con macchie caratteristiche ambrate di varie dimensioni e tonalità sui due lati, e con sapore fragrante e odore caratteristico simile a quello del pane appena sfornato. Esso può essere immesso in commercio per un consumo immediato, eventualmente avvolto in semplici involucri cartacei non sigillati.

Il prodotto “Piadina Romagnola” o “Piada Romagnola”, pronto per il consumo, si presenta in 2 tipologie:

“Piadina Romagnola” o “Piada Romagnola” le cui caratteristiche sono:

macchie ambrate di cottura di piccole dimensioni sulla superficie con una distribuzione omogenea,

compatta, rigida e friabile,

diametro da 15 a 25 centimetri

spessore da 4 a 8 millimetri.

“Piadina Romagnola” o “Piada Romagnola” alla Riminese le cui caratteristiche sono:

vesciche di cottura di grandi dimensioni sulla superficie, con una distribuzione non omogenea,

morbida e flessibile,

diametro da 23 a 30 centimetri

spessore fino a 3 millimetri

Art. 3.

Delimitazione della zona geografica

La zona di produzione della “Piadina Romagnola” o “Piada Romagnola” è rappresentata dai Comuni di seguito riportati:

Provincia di Rimini: Bellaria-Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Torriana, Verucchio.

Provincia di Forlì-Cesena: Bagno Di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra Del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto.

Provincia di Ravenna: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna,Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata Sul Santerno, Solarolo.

Provincia di Bologna (fino ai comuni tracciati dal corso storico del fiume Sillaro): Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano.

Art. 4.

Prova dell’origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori/trasformatori e confezionatori nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano dei controlli.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Composizione ed ingredienti (su 1000 g di farina di grano tenero)

Materie prime obbligatorie

Farina di grano tenero;

Acqua: quanto basta per ottenere un impasto omogeneo;

Sale: pari o inferiore a 25 grammi;

Grassi: strutto, e/o olio di oliva e/o olio di oliva extravergine fino a 250 grammi.

Materie prime opzionali

Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, difosfato disodico, amido di mais o frumento, fino a 20 grammi;

È vietata l’aggiunta di conservanti, aromi e/o altri additivi.

Preparazione dell’impasto

La preparazione avviene mescolando gli ingredienti sopra descritti con acqua fino ad ottenere un impasto.

Porzionatura

L’impasto viene suddiviso manualmente o meccanicamente in pani o palline con dimensioni diverse a seconda della piadina o piada romagnola che si intende ottenere.

Laminatura

Il processo di appiattimento dei pani o palline per la formatura della piadina o piada romagnola avviene solo ed esclusivamente attraverso laminazione.

Il processo di laminazione può avvenire sia convogliando l’impasto direttamente a laminatrici meccaniche che provvedono, tramite il passaggio fra rulli aventi “luce” progressivamente più ristretta, a formare un laminato che poi viene suddiviso in dischi di sfoglia mediante stampaggio che si esplica attraverso una pressione meccanica di apposita matrice, sia appiattendo il pane o la pallina manualmente a mattarello, o a mezzo laminatrice meccanica incrociata, fino ad attenere un disco con lo spessore ed il diametro desiderato.

Cottura

La cottura avviene mediante il trattamento termico del disco di sfoglia su entrambi i lati. Il ribaltamento del disco può avvenire sia con mezzo meccanico che manualmente. Le temperature per la cottura variano da 200 a 250 °C con una permanenza sulla piastra di cottura fino a 4 minuti complessivi.

Raffreddamento

Al termine della cottura si procede al raffreddamento del prodotto o alla somministrazione. La piadina o piada raffreddata viene confezionata in sacchetti o in buste termosaldate in atmosfera protettiva.

Per il prodotto che dovrà essere conservato in regime di refrigerazione e/o congelazione, il processo di refrigerazione e/o congelazione, potrà essere eseguito sia sul singolo disco di piadina o piada, sia sulle confezioni che contengono più dischi di piadina o piada.

Confezionamento

Al fine di garantire un uniforme contenuto di umidità caratteristico dell’aree a salvaguardia della fragranza del prodotto, il confezionamento dovrà avvenire nella zona di produzione indicata all’art. 3, immediatamente a seguito del raffreddamento post-cottura, anche nel caso del prodotto congelato, al fine di garantire la qualità, la freschezza e le tipiche caratteristiche organolettiche.

Sono consentiti, nella sola fase di confezionamento, l’impiego dell’atmosfera modificata e/o l’aggiunta di alcool naturale, nella misura massima del 2% in peso espresso in sostanza secca.

La “Piadina romagnola” o “Piada romagnola” confezionata deve riportare, al momento dell’immissione sul mercato, i termini massimi di conservazione di seguito riportati:

per il prodotto conservato in regime di refrigerazione, 60 giorni;

per il prodotto conservato a temperatura ambiente, 90 giorni;

per il prodotto conservato in regime di congelazione o surgelazione, 12 mesi.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La richiesta di registrazione IGP 'Piadina Romagnola' / 'Piada Romagnola' è fondata sulla reputazione del prodotto, che è attestata dagli inizi del XIV secolo e che deriva da particolari ed unici fattori territoriali, culturali, sociali ed economici.

La "Piadina Romagnola" o "Piada Romagnola" ha origini antichissime e racconta la storia della gente della Romagna. Si tratta di un cibo semplice che nel corso dei secoli ha identificato e unificato la terra di Romagna sotto un unico emblema passando da simbolo della vita rustica e campagnola, "pane dei poveri", a prodotto di largo consumo.

Il termine "piada" è stato ufficializzato per merito di Giovanni Pascoli il quale italianizzò la parola dialettale romagnola "piè". In un suo famoso poemetto il poeta tesse un elogio della piadina, alimento antico "quasi quanto l'uomo", e la definisce "il pane nazionale dei Romagnoli" creando un binomio indissolubile tra Piadina e Romagna.

Fino a cent'anni fa, la "piadina" era un sostituto del pane a cui si ricorreva tra un'infornata settimanale del pane e l'altra.

Accanto alle "piadine" povere ad formantòuon o armés-ci (di farina di mais o di farina di grano e mais mescolate) esistevano già, beninteso, le "piadine" "ricche" di pura farina di frumento, ulteriormente arricchite con strutto di maiale.

Nel secondo dopoguerra, la "Piadina Romagnola" si diffonderà, sia nelle campagne che nelle città, e non sarà più considerata un surrogato del pane, ma una golosa alternativa. A partire dagli anni Settanta, alle "piadine" casalinghe si accompagneranno quelle di produzione artigianale, che venivano effettuate presso piccoli locali (chioschi) per poi essere somministrate. La presenza ormai diffusa ed evidente in Romagna dei chioschi che producono e vendono piadine per il pronto consumo è diventata una caratteristica del territorio assai nota ai locali e ai turisti e su di essa si è inserita la produzione della 'Piadina Romagnola' / 'Piada Romagnola' confezionata per il consumo differito.

Il legame di questo prodotto con il territorio quindi va al di là della semplice preparazione e consumo. Il radicamento nella cultura materiale è talmente forte da intrecciarsi con la storia, le tradizioni locali e persino con i modi di dire e con le credenze popolari. Nei secoli passati, la Piada o Piadina, in tutta la Romagna e in particolare nei territori dove era maggiore la diffusione – Forlì, Cesena e Rimini – veniva cucinata esclusivamente su lastre di pietra o sulle teglie di argilla prodotte unicamente nella zona di Montetiffi, piccola località della montagna romagnola. Ancora oggi a Montetiffi vengono prodotte tali teglie secondo la stessa tradizione e con la stessa argilla.

Varie opere, spesso monografiche, documentano le caratteristiche della piadina romagnola, dando atto della sua provenienza originaria attraverso fonti storiche, illustrando la differenza fra le due tipologie, e arricchendo la notorietà del prodotto con suggerimenti sulla sua preparazione e consigli sugli abbinamenti. Nel 1913, sul periodico "Il Plaustro", Antonio Sassi definisce le "Piadine" come le "tradizionali e gustose schiacciate dei Romagnoli". Una ulteriore fonte dell'origine della Piadina Romagnola è la definizione che Alfredo Panzini ne da nel suo Dizionario Moderno del 1918, dove alla voce Piada scrive: "Specie di pane azzimo in forma schiacciata o spianata sottile, cotta sul testo". Nell'editoriale della rivista d'illustrazione romagnola, "La Piê" del gennaio del 1920 la piadina veniva esplicitamente identificato come il pane simbolo della Romagna. Il Vocabolario Romagnolo Italiano di Adelmo Masotti, edito da Zanichelli nel 1996 definisce la piada come "una sottile focaccia di pane azzimo, cotta nel testo rovente, tipica della Romagna". Nel 2004 una pubblicazione presenta per la prima volta la ricetta della piadina romagnola anche in arabo, francese, inglese, giapponese, cinese, russo, spagnolo e tedesco. Sono presenti diverse citazioni che distinguono la 'Piadina Romagnola' / 'Piada Romagnola' alla Riminese per diametro e spessore. Di seguito riportiamo le più recenti ed autorevoli. Graziano Pozzetto nel libro La Piadina Romagnola Tradizionale, Panozzo Editore, Rimini, 2005 e nel libro Cucina di Romagna, Ed. Franco Muzzio, 2004. a p. 298 presenta distinzione fra le due tipologie "Ovviamente le diversità più marcate ed evidenti riguardano l'aspetto fisico della piadina, la dimensione, il diametro e lo spessore, nonché una variabilità trasversale (che riguarda entrambe le tipologie) del peso del prodotto finale.... Nella versione riminese le dimensioni e il diametro sono caratterialmente ampi... lo spessore è tradizionalmente e tipicamente sottile.... La versione romagnola è di dimensione più piccola, meno ampia,.....; di spessore è più grossa .."

Nello stesso testo l'autore raccoglie testimonianze di:

Piero Meldini pag. 300 il quale ..... L'unica cosa certa è che Ravenna ha scoperto la piadina molto tardi, nel Novecento. .... Le preferenze personali di Meldini sono ovviamente legate alla sue consuetudini cioè la piada sottile, che si farcisce meglio. Quando gli accade tuttavia di avvicinarsi a Ravenna e gli viene servita la piada grossa, la taglia col coltello per riempirla. Ma correttamente ammette che non si può dire che anche quest'ultima non sia vera piadina."......

Giancarlo Mondini pag. 302 "...Grandezza e spessore caratterizzano la diversità di piadine. Nel riminese è più sottile e più stesa fino a raggiungere anche 30 cm di diametro; morbida con l'aggiunta di miele a Cervia; croccante e più friabile con più olio a Forlì-Cesena; più saporita con l'aiuto di solo strutto nel ravennate; più grossa e spessa nell'imolese con l'aggiunta di latte...."

Infine, in Romagna si svolgono da tempo eventi e manifestazioni dedicate alla Piadina Romagnola:

A partire dal 1993, si tiene ogni anno a Cervia, in provincia di Ravenna, la manifestazione "Piadina d'Autore", manifestazione che premia la miglior piadina prodotta nei chioschi del territorio, il cui debutto è avvenuto a Forlimpopoli nel 1991.

Dal 1998 si svolge a Santarcagelo di Romagna il "Palio della Piadina" con lo scopo di mantenere viva la tradizione di questo autentico prodotto della tradizione gastronomica romagnola.

Tra le manifestazioni più recenti:

"Lo Sposalizio della Piadina", nata nel 2002 a Cesena con l'intento di valorizzare la tradizione della Piadina Romagnola.

"Piadina Days", è una manifestazione che dal 2010 organizza, all'interno del cartellone Wine Food Festival della Regione Emilia-Romagna, 2 giorni di eventi, spettacoli, concerti e degustazioni di Piadina in tutta la Romagna.

La Sagra della Piadina è una manifestazione nata nel 2013 a Bagnacavallo, con l'intento di promuovere e rendere omaggio al "pane di Romagna".

Art. 7.

Controlli

Il controllo sula conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/06, da Bioagricert Srl con sede legale in via Dei Macabraccia, 8 – 40033 Casalecchio di Reno (BO).

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Ogni confezione di "Piadina Romagnola" o "Piada Romagnola" IGP deve riportare, a caratteri di stampa chiari e leggibili, indelebili e nettamente distinguibili i seguenti elementi:

il logo dell'Unione;

la denominazione "Piadina Romagnola" o "Piada Romagnola" seguita dalla dicitura Indicazione

Geografica Protetta, o dal suo acronimo IGP.

LOGO

Per la variante della "Piadina Romagnola" o "Piada Romagnola" alla Riminese di cui all'art. 2 è obbligatorio, aggiungere l'indicazione sulla confezione in caratteri di stampa uguali a quelli della denominazione "Piadina Romagnola" o "Piada Romagnola" chiari e leggibili, indelebili e nettamente distinguibili, le parole "alla Riminese" al fine di fornire maggiore chiarezza al consumatore.

Di seguito si riporta il LOGO.

All'interno di un cerchio è rappresentata l'immagine stilizzata di un gallo e di una spiga di grano. Sotto al cerchio è presente la dicitura di maggiori dimensioni "Piadina", che sovrasta la dicitura "Romagnola" di minori dimensioni, il tutto in caratteri di fantasia.

I colori sono il Marrone 724 C e il Beige 728 C.

Nel caso di produzione e vendita diretta ed esclusiva, le diciture ed il logo sopra descritti potranno essere affiancate all'insegna del locale. I caratteri con cui è indicata la dicitura "Piadina Romagnola - I.G.P." o "Piada Romagnola – I.G.P." o le altre diciture previste dal presente disciplinare, devono essere raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile ed indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotte così da poter essere distinte nettamente dal complesso delle altre indicazioni e/o disegni.

Nel caso di adozione di un processo produttivo che comprenda la realizzazione manuale di almeno tre fasi fra quelle di preparazione dell'impasto, porzionatura, laminatura e cottura, e in assenza di confezionamento chiuso, potrà essere affiancata al Logo la dicitura "lavorazione manuale tradizionale" dello stesso carattere, colore e dimensioni della parola "Romagnola".

Possono altresì figurare in etichetta altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale oltre all'uso di ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. Per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione "'indicazione geografica protetta" nella lingua del paese di destinazione.

14A08872

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Crono Work società cooperativa», in Macerata e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 19 novembre 2012 e del successivo accertamento concluso in data 19 dicembre 2012, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per la società "Crono Work Società Cooperativa";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 gennaio 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;
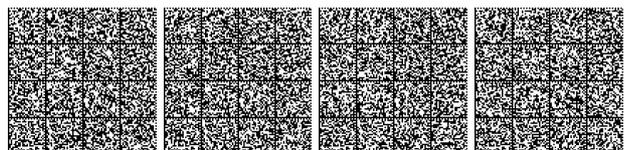
Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Crono Work Società Cooperativa", con sede in Macerata (codice fiscale 01637400431) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Urbani, nato a Roma il 20 novembre 1964 ed ivi domiciliato in viale dell'Umanesimo, n. 69.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08896

DECRETO 9 ottobre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Malu società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la relazione di mancata revisione ministeriale in data 16 novembre 2012, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della "Malu Società Cooperativa";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 2 luglio 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La "Malu Società Cooperativa", con sede in Roma (codice fiscale 0974820 l 002) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Paolo Pocchi, nato a Tripoli il 7 aprile 1955, domiciliato in via Fabio Gori, n. 61, Ostia Antica, Roma.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08897
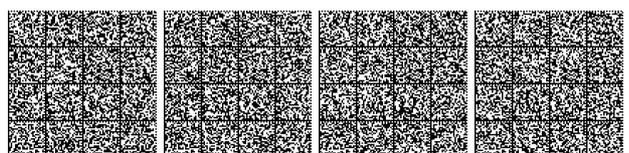
DECRETO 9 ottobre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mangia & Bevi società cooperativa», in Jesi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 23 settembre 2013, e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 8 novembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Mangia & Bevi Società Cooperativa";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 20 dicembre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Mangia & Bevi Società Cooperativa", con sede in Jesi (AN) (codice fiscale 01679420438) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Urbani, nato a Roma il 20 novembre 1964 ed ivi domiciliato viale dell'Umanesimo, n. 69.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08898

DECRETO 9 ottobre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Seme società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione», in Borgomanero e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 31 luglio 2013 e del successivo accertamento concluso in data 18 novembre 2013 contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per la società "Il Seme Società Cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 8 gennaio 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni

commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Il Seme Società Cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione", con sede in Borgomanero (NO) (codice fiscale 01153170038) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Giovanni Bosi, nato a Bagnolo Cremasco (CR) il 3 dicembre 1956, domiciliato in Novara, via San Bernardino da Siena, n. 2/D.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08899

DECRETO 10 ottobre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Jollytex piccola società cooperativa a r.l. - in liquidazione», in Novara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 12 aprile 2013 e del successivo accertamento concluso in data 22 luglio 2013 contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per la società "Jollytex Piccola Società Cooperativa a r.l. - in liquidazione";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 dicembre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Preso atto che la citata comunicazione di avvio del procedimento è stata restituita a questo Ufficio con la dicitura "destinatario sconosciuto" e che, di conseguenza, non risultano presentate osservazioni, controdeduzioni e documenti da parte di nessun soggetto;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Jollytex Piccola Società Cooperativa a r.l. - in liquidazione", con sede in Novara (codice fiscale 01664840038) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Giovanni Bosi, nato a Bagnolo Cremasco (CR) il 3 dicembre 1956, domiciliato in Novara, via San Bernardino da Siena, n. 2/D.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 ottobre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08900

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 14 novembre 2014.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza. (Ordinanza n. 202).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna con nota prot. PG. 2014.0424596 del 12 novembre 2014;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della regione Emilia-Romagna è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Comuni, delle Province, degli Enti pubblici non territoriali interessati dagli eventi meteorologici in argomento, delle strutture organizzative e del personale della regione Emilia-Romagna, nonché dei soggetti privati a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticità.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati ai soggetti di cui al comma 2 previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
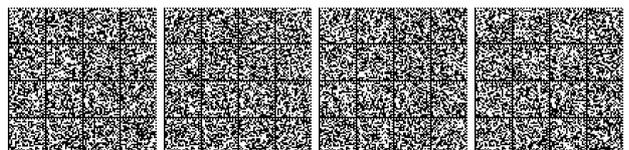
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, nel limite massimo di euro 14.000.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-*bis* e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) *comma 2 dell'articolo 5, della legge n. 225/1992*

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti ed inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'articolo 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
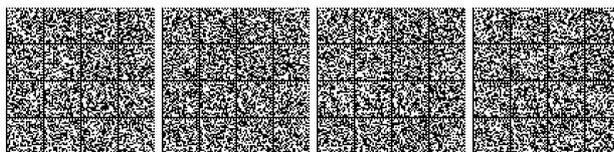
4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'articolo 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 13 ottobre al 31 ottobre 2014. Il medesimo Commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore procapite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.

2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 50 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 20 ore procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attività di assi-

stenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 13 ottobre al 31 ottobre 2014, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
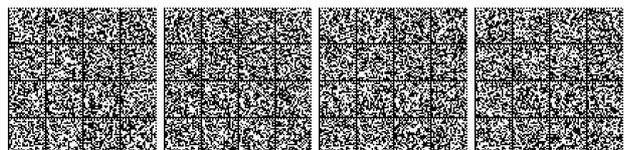
4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 25 unità, può essere autorizzata la corresponsione della predetta indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 3 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e 4, sono definite le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

Art. 11.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2014

Il Capo del dipartimento
GABRIELLI

AVVERTENZA: *Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civle: www.protezionecivile.it, sezione «provvedimenti».*

14A08971

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 novembre 2014.

Inserimento del medicinale «midazolam (Buccolam)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di persone in età evolutiva, con età superiore ai 3 anni, con crisi febbrili convulsive prolungate. (Determina n. 1316/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che il medicinale «midazolam (Buccolam)» non ha l'indicazione per le convulsioni febbrili prolungate.

Ritenuto, comunque, di escludere la somministrazione di Buccolam nelle convulsioni febbrili prolungate nei bambini al di sotto dei 3 anni di età per motivi di sicurezza, di possibili difficoltà d'uso e di incertezze diagnostiche;

Atteso, al contrario, che per bambini più grandi, l'uso di Buccolam è giustificato da un beneficio clinico che si associa all'evidente maggiore maneggevolezza;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 21-23 luglio 2014 - Stralcio Verbale n. 27;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale midazolam (Buccolam) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione citata in premessa;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale «midazolam (Buccolam)» è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: «trattamento di persone in età evolutiva, con età superiore ai 3 anni, con crisi febbrili convulsive prolungate», nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'Allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Denominazione: Buccolam (midazolam) 5/7,5 mg – soluzione per mucosa orale – siringa preriempita.

Indicazione terapeutica: trattamento di persone in età evolutiva, con età superiore ai 3 anni, con crisi febbrili convulsive prolungate.

Criteri di inclusione: soggetti di età ≥ 3 anni con diagnosi di crisi febbrili convulsive prolungate.

Criteri di esclusione: soggetti di età < 3 anni con diagnosi di crisi febbrili convulsive prolungate.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: In caso di crisi convulsiva febbrile prolungata, deve essere somministrata una dose in funzione del peso che corrispondono (in analogia con le crisi epilettiche della stessa età) a 5 mg fino a 5 anni, 7.5 mg oltre i 5 anni fino ai 7 anni circa, visto che le convulsioni febbrili si presentano nel range di età 6 mesi- 6/7 anni.

Chi presta assistenza al paziente deve somministrare solo una singola dose di midazolam. Se la crisi non cessa entro 10 minuti dalla somministrazione di midazolam, deve essere richiesta assistenza medica d'emergenza e la siringa vuota deve essere consegnata all'operatore sanitario, per fornire informazioni sulla dose ricevuta dal paziente.

Quando le crisi si ripresentano dopo una risposta iniziale, una seconda dose o una dose ripetuta non deve essere somministrata senza consultare prima il medico.

Modo di somministrazione: BUCCOLAM è per mucosa orale. L'intera quantità di soluzione deve essere inserita lentamente nello spazio tra la gengiva e la guancia. L'inserimento laringo-tracheale deve essere evitato, per prevenire l'aspirazione accidentale della soluzione. Somministrare circa metà dose lentamente in un lato della bocca, somministrando poi lentamente l'altra metà nell'altro lato.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima di iniziare il trattamento	Ogni 6 mesi	Alla fine del trattamento
Acquisizione del consenso informato	X		
Numero di attacchi trattati nel periodo		X	X
Monitoraggio reazioni avverse		X	X

14A08916

DETERMINA 12 novembre 2014.

Proroga dell'inserimento del medicinale per uso umano «Lomitapide» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote (HoFH). (Determina n. 1341/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *G.U.* n. 70 del 24 marzo 2001;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 2 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2013, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale lomitapide, in assenza di valida alternativa terapeutica disponibile, per l'indicazione terapeutica: «Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote (HoFH)» e con il seguente limite temporale: fino ad approvazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, o al massimo per 12 mesi;

Visto, in considerazione del superamento della data di scadenza dei termini di permanenza del farmaco nell'elenco dei farmaci di cui alla legge n. 648/96, che si rende necessaria l'esclusione dello stesso dalla suddetta lista o, in alternativa, una sua proroga;

Atteso che il dossier per la richiesta dell'autorizzazione alla commercializzazione del medicinale in oggetto è stato sottoposto a questa Agenzia già a gennaio e si prevede una durata della procedura di circa sei mesi;

Ritenuto opportuno garantire la continuità del trattamento in quei pazienti che già ne stanno beneficiando, o intraprenderlo in quelli per cui dovesse emergerne la necessità, in attesa della conclusione dell'*iter* negoziale;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 21-23 ottobre 2014 – Stralcio Verbale n. 29;

Ritenuto pertanto di prorogare la permanenza del medicinale lomitapide nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per le indicazioni terapeutiche citate in premessa;

Determina:

Art. 1.

L'inserimento del medicinale lomitapide, di cui alla determinazione dell'AIFA citata in premessa, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/96, è prorogato per ulteriori 6 mesi, in attesa delle conclusioni dell'*iter* negoziale, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Denominazione: lomitapide

Indicazione terapeutica: trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote (HoFH), in aggiunta a una dieta a basso tenore di grassi e ad altri medicinali ipolipemizzanti, con o senza LDL-aferesi.

Criteri di inclusione: pazienti adulti (età ≥ 18 anni) affetti da ipercolesterolemia familiare omozigote definita clinicamente da xantomi tendinei, arco corneale ed eventuali patologie vascolari precoci. Vanno incluse le forme di omozigosi e di eterozigosi composta per mutazioni nel gene del recettore delle LDL o in altri geni, quali ApoB, PCSK9 e proteina adattatrice per il recettore LDL (autosomal recessive hypercholesterolemia, *ARH)*. Dovrebbe essere ottenuta, ove possibile, una conferma genetica della patologia.

Criteri di esclusione: altre forme di iperlipoproteinemia e cause secondarie di ipercolesterolemia (ad es. sindrome nefrosica, ipotiroidismo); pazienti con compromissione epatica moderata o grave o con test di funzionalità epatica anormali e persistenti non spiegati; pazienti con malattia intestinale significativa o cronica nota, come malattia intestinale infiammatoria o malassorbimento; uso concomitante di inibitori forti o moderati del citocromo P450 (CYP) 3A4 (ad es. azoli antimicotici come itraconazolo, fluconazolo, ketoconazolo, voriconazolo, posaconazolo; antibiotici macrolidi come eritromicina o claritromicina; antibiotici chetolidi come telitromicina; inibitori della proteasi dell'HIV; i calcio-antagonisti diltiazem e verapamil e l'antiaritmico dronedarone); somministrazione di simvastatina a dosi > 40 mg; gravidanza o allattamento.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: la dose iniziale raccomandata è di 5 mg una volta al giorno. Dopo 2 settimane, se la sicurezza e la tollerabilità sono accettabili, è possibile aumentare la dose a 10 mg e quindi, a intervalli di almeno 4 settimane, a 20 mg, 40 mg e fino alla massima dose raccomandata di 60 mg.

La dose deve essere aumentata gradualmente per ridurre al minimo l'incidenza e la gravità di effetti indesiderati gastrointestinali e l'aumento delle aminotransferasi.

La somministrazione con il cibo può aumentare l'esposizione a lomitapide. Lomitapide deve essere assunto a stomaco vuoto almeno 2 ore dopo il pasto serale, poiché il contenuto di grassi di un pasto recente può influire negativamente sulla tollerabilità gastrointestinale.

La comparsa e la gravità di reazioni avverse gastrointestinali associate all'uso di lomitapide diminuiscono in presenza di una dieta a basso tenore di grassi. Prima di iniziare il trattamento con lomitapide, i pazienti devono seguire una dieta in cui meno del 20% dell'energia sia fornita dai grassi, dieta che deve essere proseguita durante tutto il trattamento. Devono essere fornite consulenze alimentari.

I pazienti devono evitare il consumo di succo di pompelmo.

Gli inibitori deboli del CYP3A4 possono aumentare sostanzialmente l'esposizione a lomitapide. La dose di Lojuxta deve essere ridotta quando il medicinale è somministrato insieme a un inibitore debole del CYP3A4 e i pazienti devono essere monitorati attentamente I pazienti che assumono una dose stabile di mantenimento di lomitapide e che ricevono un debole inibitore del CYP3A4 devono ridurre la dose di lomitapide nel modo seguente:

i pazienti che assumono 40 mg o 60 mg devono ridurli a 10 mg;

i pazienti che assumono dosi < 40 mg devono ridurle a 5 mg.

In base alla risposta del colesterolo LDL e alla sicurezza/tollerabilità può quindi essere considerato un attento aumento graduale.

Si consideri di limitare la dose massima di lomitapide in base alla risposta desiderata del colesterolo LDL. Quando venga interrotta l'assunzione di un debole inibitore del CYP3A4, la dose di lomitapide deve essere aumentata gradualmente in base alla risposta del colesterolo LDL e alla sicurezza/tollerabilità.

Prestare attenzione aggiuntiva se si somministra più di un debole inibitore del CYP3A4 insieme a lomitapide.

Poiché nelle sperimentazioni cliniche sono state osservate riduzioni dei livelli di acidi grassi essenziali e di vitamina E, i pazienti devono assumere quotidianamente integratori alimentari che forniscano 400 UI di vitamina E e almeno 200 mg di acido linoleico, 110 mg di acido eicosapentaenoico (EPA), 210 mg di acido alfa-linolenico (ALA) e 80 mg di acido docosaesaenoico (DHA) al giorno, durante tutto il trattamento con lomitapide.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima di iniziare il trattamento	Ogni 3 mesi	In caso di termine del trattamento
Colesterolo Totale			
Colesterolo LDL			
Colesterolo HDL			
Apo B			
Trigliceridi			
Glicemia			
Funzionalità epatica			
ALT			
AST			
Fosfatasi alcalina			
GGT			
Bilirubina Totale			
CPK			

14A08931

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox»

Estratto determina V&A IP n. 2320 del 4 novembre 2014

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale MAALOX PLUS tablet (200+200+25) mg 50 Tab dalla GRECIA con numero di autorizzazione 87853/12-12-2011, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione

IMPORTATORE: GEKOFAR S.r.l. con sede legale in Piazza Duomo, 16 - 20122 MILANO

Confezione: MAALOX "PLUS compresse masticabili" 30 compresse

Codice AIC: 041615028 (in base 10) 17PZPN (in base 32)

Forma Farmaceutica: Compresse masticabili

Composizione: Ogni compressa contiene:

Principi attivi:Magnesio idrossido 200mg; Alluminio ossido idrato 200mg; Dimeticone 25mg;

Eccipienti: amido di mais; acido citrico; amido pregelatinizzato; glucosio; mannitolo; saccarosio; sorbitolo, sorbitolo soluzione 70%; talco; magnesio stearato; saccarina sodica; aroma di limone; aroma di crema svizzera; ossido di ferro giallo (E 172).

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Maalox Plus si usa come coadiuvante nella iperacidità gastrica e nelle dispepsie (ridotta attività digerente) da iperacidità anche in presenza di meteorismo (eccesso di aria nell'intestino).

Trattamento sintomatico dei bruciori e dolori gastrici e nelle esofagiti (infiammazioni della prima parte del tubo digerente).Coadiuvante nella terapia dell'ulcera gastroduodenale.

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

E' autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago di Molgora (MB); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 CAVENAGO D'ADDA - LO;

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ

Confezione: MAALOX "PLUS compresse masticabili" 30 compresse

Codice AIC: 041615028; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione
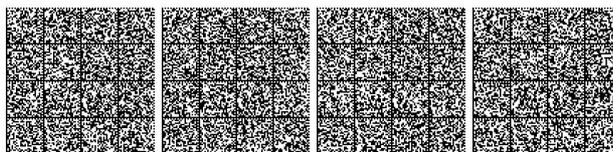
CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: MAALOX "PLUS compresse masticabili" 30 compresse

Codice AIC: 041615028; OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica , da banco;

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08902

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Selenio Jenson».

Estratto determina V&A n. 2327 del 4 novembre 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società JENSON PHARMACEUTICAL SERVICES LTD, con sede in CARRADINE HOUSE, 237 REGENT PARK ROAD, LONDON, GRAN BRETAGNA.

Specialità Medicinale SELENIO JENSON

Confezione AIC N° 042961019\M - "10 MICROGRAMMI/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 10 FLACONCINI IN VETRO DA 10 ML

E' ora trasferita alla società:

LABORATOIRE AGUETTANT, con sede in 1 AVENUE ALEXANDER FLEMING, 69007 LIONE, FRANCIA, rappresentata dalla società BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A., con sede in VIA MOROLENSE, 87, FERENTINO, FROSINONE, con codice fiscale 00408870582.

I lotti della Specialità Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08903

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezoran».

Estratto determina V&A n. 2330 del 4 novembre 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società RANBAXY ITALIA S.p.A., con sede in PIAZZA FILIPPO MEDA, 3, MILANO, con codice fiscale 04974910962.

Specialità Medicinale EZORAN

Confezione AIC N°

040838017 - " 20 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI " 14 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PE/HDPE/AL

040838029 - " 20 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI " 28 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PE/HDPE/AL

040838031 - " 40 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI " 28 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PE/HDPE/AL

040838043 - " 40 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI " 14 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PE/HDPE/AL

E' ora trasferita alla società:

EPIFARMA S.r.l., con sede in VIA S.ROCCO, 6, EPISCOPIA, POTENZA, con codice fiscale 01135800769.

I lotti della Specialità Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08904

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura»

Estratto determinazione V&A IP n. 2296 del 4 novembre 2014

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale CARDURA 4 mg tabletta 30 db tab blister dall' UNGHERIA con numero di autorizzazione OGYI-T-4980/02, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione:

IMPORTATORE: FOUR PHARMA CRO S.r.l. Via Monti, 12 - 00034 Colleferro (RM)

Confezione: CARDURA "4 mg compresse" 20 compresse

Codice AIC: 043513011 (in base 10) 19HX5M (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Doxazosin mesilato 4,85 mg (pari a doxazosin 4 mg)

Eccipienti: Cellulosa microcristallina, Lattosio, Amido glicolato sodico, Magnesio stearato.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Ipertensione arteriosa essenziale.

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

E' autorizzato il confezionamento secondario presso l'officina DE SALUTE S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 SORESINA (CR);

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ

Confezione: CARDURA "4 mg compresse" 20 compresse

Codice AIC : 043513011; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: CARDURA "4 mg compresse" 20 compresse

Codice AIC: 043513011; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08905

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Ciproxin»

Estratto determina V&A IP n. 2315 del 4 novembre 2014

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale CIPROXINE 500 mg filmomhulde tabletten 20 tablets dal BELGIO con numero di autorizzazione BE 148461 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

IMPORTATORE: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. Via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

Confezione: CIPROXIN "500 mg compresse rivestite" 6 compresse

Codice AIC: 043270014 (in base 10) 198HVY (in base 32)

Forma Farmaceutica : compresse rivestite con film

Ogni compressa rivestita con film contiene

Principio attivo: 500mg di ciprofloxacina (come cloridrato):

Eccipienti: Nucleo della compressa: Cellulosa microcristallina, Crospovidone, Amido di mais, Magnesio stearato, Silice colloidale anidra.

Film di rivestimento: Ipromellosa, Macrogol 4000, Titanio diossido (E 171).

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Adulti

Ciproxin si usa negli adulti per trattare le seguenti infezioni batteriche:

- infezioni delle vie respiratorie
- infezioni di lunga durata o ricorrenti dell'orecchio o dei seni paranasali
- infezioni delle vie urinarie
- infezioni degli organi genitali negli uomini e nelle donne
- infezioni gastrointestinali e intraddominali
- infezioni della pelle e dei tessuti molli
- infezioni delle ossa e delle articolazioni
- per prevenire infezioni causate dal batterio Neisseria meningitidis
- esposizione all'inalazione di spore di antrace

La ciprofloxacina può essere usata per gestire i pazienti con un basso numero di globuli bianchi (neutropenia) che manifestano febbre che si sospetta sia dovuta a infezione batterica.

Se ha un'infezione grave, o causata da più di un tipo di batteri, le potrà essere prescritto un altro trattamento antibiotico in aggiunta a Ciproxin.

Bambini e adolescenti

Ciproxin si usa nei bambini e negli adolescenti, sotto controllo specialistico, per trattare le seguenti infezioni batteriche:

- infezioni polmonari e bronchiali in bambini e adolescenti che soffrono di fibrosi cistica
- infezioni urinarie complicate, comprese le infezioni che hanno raggiunto i reni (pielonefrite)
- esposizione all'inalazione di spore di antrace

Ciproxin può essere usato anche per trattare altre particolari infezioni gravi nei bambini e negli adolescenti, qualora sia ritenuto necessario dal medico.

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

E' autorizzato il confezionamento secondario presso le officine PHARM@IDEA s.r.l. Via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS); FALORNI s.r.l. Via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); PHARMA PARTNERS S.r.l. Via V. Locchi 112 - 50141 Firenze;

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ

Confezione: CIPROXIN "500 mg compresse rivestite" 6 compresse

Codice AIC : 043270014; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: CIPROXIN "500 mg compresse rivestite" 6 compresse

Codice AIC: 043270014; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08906

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc»

Estratto determina V&A IP n. 2300 del 4 novembre 2014

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORVASC 10 mg tabletta 30 db tab dall'UNGHERIA con numero di autorizzazione OGYI-T-1934/02, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

IMPORTATORE: Programmi Sanitari Integrati s.r.l., Via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

Confezione: NORVASC "10 mg compresse" 14 compresse

Codice AIC: 039342062 (in base 10) 15JMZG (in base 32)

Forma Farmaceutica : compresse;

Una compressa contiene:

Principio attivo: amlodipina besilato 13,889 mg (pari ad amlodipina base 10mg)

Eccipienti: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Ipertensione

Angina pectoris cronica stabile

Angina conseguente a vasospasmo (angina di Prinzmetal)

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

E' autorizzato il confezionamento secondario presso le officine S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 CAVENAGO D'ADDA - LO; PHARM@IDEA s.r.l. Via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS); FALORNI s.r.l. Via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pharma Partners S.r.l. Via V. Locchi 112 - 50141 Firenze;

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ

Confezione: NORVASC "10 mg compresse" 14 compresse

Codice AIC: 039342062; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: NORVASC "10 mg compresse" 14 compresse

Codice AIC: 039342062; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08907

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina V&A IP n. 2290 del 4 novembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SOMAC gastro-resistant tablet 40 mg blister 14 tabs dalla Norvegia con numero di autorizzazione 8141 (vnr. 001411), il quale per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione PANTORC e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: General Pharma Solutions SPA, Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia;

Confezione: «Pantorc» 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL,,

Codice A.I.C.: 043517022 (in base 10) 19J12Y (in base 32);

Forma Farmaceutica: compresse.

Ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio attivo: Pantoprazolo 40 mg (come sodio sesquidrato);

Eccipienti:

Nucleo: sodio carbonato anidro, mannitolo (E421), crospovidone, povidone K90, calcio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E 172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato.

Inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.
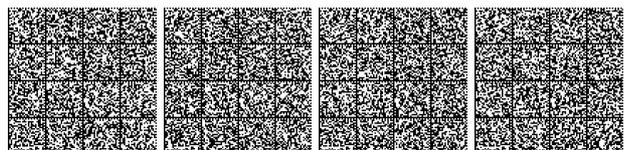
Indicazioni terapeutiche

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

Esofagite da reflusso. Un'infiammazione dell'esofago (il tubo che unisce la gola con lo stomaco) accompagnata da rigurgito di acido gastrico.

Adulti:

Un'infezione con un batterio denominato Helicobacter pylori nei pazienti con ulcera duodenale e ulcera gastrica in combinazione con due antibiotici (Terapia di eradicazione). Lo scopo è di liberarsi dei batteri in modo da ridurre la possibilità che queste ulcere ritornino.

Ulcere dello stomaco e del duodeno.

Sindrome di Zollinger-Ellison ed altre condizioni in cui viene prodotto troppo acido nello stomaco.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); Falorni s.r.l., Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (PT); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Pantorc» 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL,,

Codice A.I.C.: 043517022; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Pantorc» 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL,,

Codice A.I.C.: 043517022; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08908

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina V&A IP n. 2289 del 4 novembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SOMAC gastro-resistant tablet 20 mg blister single dose 100 tabs dalla Norvegia con numero di autorizzazione 99-4148 (vnr. 088215), il quale per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione PANTORC e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: General Pharma Solutions SpA , Vasil Levski st. n.103 - 1000 Sofia;

Confezione: «Pantorc» 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

Codice A.I.C.: 043517010 (in base 10) 19J12L (in base 32);

Forma Farmaceutica: Compresse gastroresistenti.

Composizione: una compressa contiene:

Principio attivo:

Pantoprazolo 20 mg (come sodio sesquidrato);

Eccipienti:

Nucleo: sodio carbonato (anidro), mannitolo, crospovidone, povidone K90, calcio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato.

Inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Indicazioni terapeutiche

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

Trattamento dei sintomi (es. pirosi, rigurgito acido, dolore nella deglutizione) associati alla malattia da reflusso gastroesofageo causata da reflusso di acido dallo stomaco.

Trattamento a lungo termine dell'esofagite da reflusso (infiammazione dell'esofago accompagnata da rigurgito di acido dallo stomaco) e prevenzione del suo ripresentarsi.

Adulti:

Prevenzione delle ulcere duodenali e dello stomaco causate da farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS, per esempio, ibuprofene) in pazienti a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con FANS.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); Falorni s.r.l., Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (PT); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Pantorc» 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister

Codice A.I.C.: 043517010; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Confezione: «Pantorc» 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

Codice A.I.C.: 043517010; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08909

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina V&A IP n. 2291 del 4 novembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SOMAC gastro-resistant tablet 20 mg blister single dose 100 tabs dalla Norvegia con numero di autorizzazione 99-4148 (vnr. 088215), il quale per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione PANTORC e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: Pricetag SPA con sede legale in Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia;

Confezione: «Pantorc» 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

Codice A.I.C.: 043516018 (in base 10) 19J03L (in base 32);

Forma Farmaceutica: Compresse gastroresistenti.

Composizione: una compressa contiene:

Principio attivo: Pantoprazolo 20 mg (come sodio sesquidrato);

Eccipienti:

Nucleo: sodio carbonato (anidro), mannitolo, crospovidone, povidone K90, calcio stearato.

Rivestimento:

ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato.

Inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Indicazioni terapeutiche

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

Trattamento dei sintomi (es. pirosi, rigurgito acido, dolore nella deglutizione) associati alla malattia da reflusso gastroesofageo causata da reflusso di acido dallo stomaco.

Trattamento a lungo termine dell'esofagite da reflusso (infiammazione dell'esofago accompagnata da rigurgito di acido dallo stomaco) e prevenzione del suo ripresentarsi.

Adulti:

Prevenzione delle ulcere duodenali e dello stomaco causate da farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS, per esempio, ibuprofene) in pazienti a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con FANS.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO); Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese , 51 - Loc. Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Pantorc» 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister

Codice A.I.C.: 043516018; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Pantorc» 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister

Codice A.I.C.: 043516018; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08910

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Adalat Crono».

Estratto determina V&A IP n. 2287 del 4 novembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «ADALAT Oros 30 mg comprimidos de liberacion prolongada 28 comp.» dalla Spagna con numero di autorizzazione 59538 C.N. 750992-9, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: GMM FARMA S.r.l. CIS di Nola Isola, 8 - Lotti 8105/10 - 80035 Nola;

Confezione: Adalat Crono «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse;

Codice A.I.C.: 043515016 (in base 10) 19HZ48 (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse a rilascio modificato;

Composizione: ogni compressa a rilascio modificato contiene:

principio attivo: Nifedipina 30 mg;

eccipienti: polietilene ossido, ipromellosa, magnesio stearato, sodio cloruro, ferro ossido rosso (E 172); ipromellosa; cellulosa acetato; macrogol; idrossipropilcellulosa; titanio diossido; glicole propilenico.

Indicazioni terapeutiche

1. Trattamento della cardiopatia ischemica:

angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo);

2. Trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.a. - Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); Pharma Partners S.r.l. - Via V. Locchi, 112 - 50141 Firenze.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ADALAT CRONO «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 043515016; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ADALAT CRONO «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 043515016; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08914

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Adalat Crono».

Estratto determina V&A IP n. 2295 del 4 novembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ADALAT Oros 30 mg comprimidos de liberacion prolongada 28 comp. dalla Spagna con numero di autorizzazione 59538 C.N. 750992-9, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Farma 1000 S.r.l. - Via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano;

Confezione: ADALAT CRONO «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse;

Codice A.I.C.: 043514013 (in base 10) 19HY4X (in base 32);

Forma farmaceutica : compresse a rilascio modificato;

Composizione: ogni compressa a rilascio modificato contiene:

principio attivo: Nifedipina 30 mg;

eccipienti: polietilene ossido, ipromellosa, magnesio stearato, sodio cloruro, ferro ossido rosso (E 172); ipromellosa; cellulosa acetato; macrogol; idrossipropilcellulosa; titanio diossido; glicole propilenico.

Indicazioni terapeutiche

1. Trattamento della cardiopatia ischemica:

angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo);

2. Trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Confezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine De Salute S.r.l. - Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio - Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda – LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ADALAT CRONO «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 043514013; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe «C» (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ADALAT CRONO «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 043514013; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08915

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Linee guida per la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati nel processo di generazione della firma digitale.

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le Linee guida per la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

14A08972

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) La Camera di commercio di Verona ha disposto la revoca del marchio della sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, determinandone il ritiro e la cancellazione dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 536 del 29 ottobre 2014.

2) Il punzone in dotazione all'impresa non è stato riconsegnato alla CCIAA di Verona.

3) L'impresa ha presentato comunicazione di mancato possesso del punzone indicato nella relativa casella.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone di cui sopra a restituirlo alla Camera di commercio I.A.A: di Verona.

n. marchio	Ditta	Sede	Punzoni non riconsegnati
301VR	IL BUGIGATTOLO DI MEDICI RICCIOTTI	Via Verdi 12 37011 Bardolino (VR)	1

14A08893

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 novembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2493
Yen	142,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,788
Corona danese	7,4441
Lira Sterlina	0,78085
Fiorino ungherese	308,64
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2188
Nuovo leu romeno	4,4138
Corona svedese	9,2300
Franco svizzero	1,2054
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4640
Kuna croata	7,6655
Rublo russo	54,1135
Lira turca	2,7839
Dollaro australiano	1,4347
Real brasiliano	3,1106
Dollaro canadese	1,4100
Yuan cinese	7,6447
Dollaro di Hong Kong	9,6879
Rupia indonesiana	15149,62
Shekel israeliano	4,7343
Rupia indiana	76,7133
Won sudcoreano	1345,90
Peso messicano	16,8643
Ringgit malese	4,1452
Dollaro neozelandese	1,6131
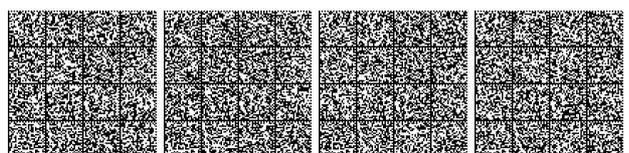
Peso filippino	56,215
Dollaro di Singapore	1,6107
Baht tailandese	40,815
Rand sudafricano	13,7860

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A09086

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 novembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2514
Yen	141,96
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,788
Corona danese	7,4429
Lira Sterlina	0,78190
Fiorino ungherese	309,08
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2248
Nuovo leu romeno	4,4198
Corona svedese	9,2623
Franco svizzero	1,2055
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,5775
Kuna croata	7,6635
Rublo russo	54,6375
Lira turca	2,7866
Dollaro australiano	1,4342
Real brasiliano	3,1589
Dollaro canadese	1,4286
Yuan cinese	7,6538
Dollaro di Hong Kong	9,7014
Rupia indonesiana	15160,11
Shekel israeliano	4,7535
Rupia indiana	76,8422
Won sudcoreano	1348,77
Peso messicano	17,0810
Ringgit malese	4,1659
Dollaro neozelandese	1,6144
Peso filippino	56,270
Dollaro di Singapore	1,6143
Baht tailandese	40,883
Rand sudafricano	13,8300

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A09087

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 novembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2480
Yen	143,21
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,823
Corona danese	7,4426
Lira Sterlina	0,78430
Fiorino ungherese	309,05
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2336
Nuovo leu romeno	4,4193
Corona svedese	9,2164
Franco svizzero	1,2043
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,5740
Kuna croata	7,6628
Rublo russo	55,3520
Lira turca	2,7919
Dollaro australiano	1,4494
Real brasiliano	3,1428
Dollaro canadese	1,4281
Yuan cinese	7,6310
Dollaro di Hong Kong	9,6747
Rupia indonesiana	15223,74
Shekel israeliano	4,7442
Rupia indiana	76,7511
Won sudcoreano	1360,83
Peso messicano	16,9834
Ringgit malese	4,1798
Dollaro neozelandese	1,6135
Peso filippino	56,288
Dollaro di Singapore	1,6170
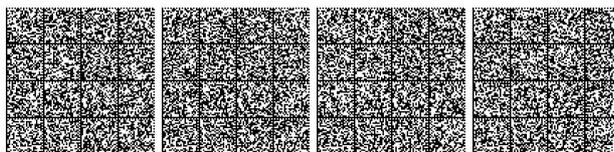
Baht tailandese	40,993
Rand sudafricano	13,9000

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A09088

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 novembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2517
Yen	143,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,769
Corona danese	7,4404
Lira Sterlina	0,78615
Fiorino ungherese	310,02
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2214
Nuovo leu romeno	4,4282
Corona svedese	9,2027
Franco svizzero	1,2045
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,5165
Kuna croata	7,6625
Rublo russo	57,5930
Lira turca	2,8020
Dollaro australiano	1,4530
Real brasiliano	3,1783
Dollaro canadese	1,4281
Yuan cinese	7,6521
Dollaro di Hong Kong	9,7047
Rupia indonesiana	15211,30
Shekel israeliano	4,7403
Rupia indiana	76,9580
Won sudcoreano	1360,61
Peso messicano	16,9925
Ringgit malese	4,1760
Dollaro neozelandese	1,6170
Peso filippino	56,370
Dollaro di Singapore	1,6171
Baht tailandese	41,085
Rand sudafricano	13,9220

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A09089

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 novembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2393
Yen	142,89
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,705
Corona danese	7,4386
Lira Sterlina	0,78340
Fiorino ungherese	309,84
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2284
Nuovo leu romeno	4,4350
Corona svedese	9,2125
Franco svizzero	1,2040
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4965
Kuna croata	7,6610
Rublo russo	57,1802
Lira turca	2,8189
Dollaro australiano	1,4418
Real brasiliano	3,1987
Dollaro canadese	1,4168
Yuan cinese	7,5876
Dollaro di Hong Kong	9,6087
Rupia indonesiana	15115,13
Shekel israeliano	4,7198
Rupia indiana	76,3857
Won sudcoreano	1356,41
Peso messicano	16,8944
Ringgit malese	4,1467
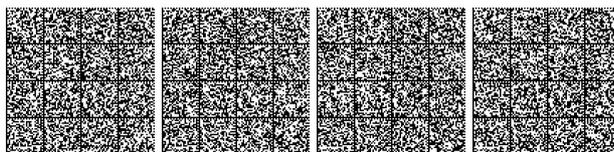
Dollaro neozelandese	1,6096
Peso filippino	55,813
Dollaro di Singapore	1,6056
Baht tailandese	40,745
Rand sudafricano	14,0040

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A09090

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 novembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2486
Yen	142,56
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,585
Corona danese	7,4387
Lira Sterlina	0,78520
Fiorino ungherese	307,04
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2147
Nuovo leu romeno	4,4230
Corona svedese	9,2074
Franco svizzero	1,2028
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4235
Kuna croata	7,6630
Rublo russo	56,7880
Lira turca	2,8092
Dollaro australiano	1,4406
Real brasiliano	3,1654
Dollaro canadese	1,4124
Yuan cinese	7,6413
Dollaro di Hong Kong	9,6826
Rupia indonesiana	15201,70
Shekel israeliano	4,7282
Rupia indiana	76,7951
Won sudcoreano	1355,53
Peso messicano	16,8936
Ringgit malese	4,1585
Dollaro neozelandese	1,6020
Peso filippino	56,044
Dollaro di Singapore	1,6097
Baht tailandese	40,939
Rand sudafricano	13,9935

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A09091

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 novembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2424
Yen	143,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,592
Corona danese	7,4401
Lira Sterlina	0,78360
Fiorino ungherese	307,59
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2235
Nuovo leu romeno	4,4240
Corona svedese	9,1908
Franco svizzero	1,2024
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4865
Kuna croata	7,6650
Rublo russo	57,9870
Lira turca	2,8137
Dollaro australiano	1,4386
Real brasiliano	3,1908
Dollaro canadese	1,4150
Yuan cinese	7,6077
Dollaro di Hong Kong	9,6332
Rupia indonesiana	15186,49
Shekel israeliano	4,7483
Rupia indiana	76,4635
Won sudcoreano	1362,54

Peso messicano	16,8979
Ringgit malese	4,1562
Dollaro neozelandese	1,6008
Peso filippino	55,827
Dollaro di Singapore	1,6077
Baht tailandese	40,848
Rand sudafricano	14,0199

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A09092

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 novembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2467
Yen	143,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,603
Corona danese	7,4416
Lira Sterlina	0,78800
Fiorino ungherese	307,36
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2192
Nuovo leu romeno	4,4323
Corona svedese	9,2283
Franco svizzero	1,2023
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4415
Kuna croata	7,6676
Rublo russo	57,7180
Lira turca	2,8180
Dollaro australiano	1,4318
Real brasiliano	3,1936
Dollaro canadese	1,4109
Yuan cinese	7,6382
Dollaro di Hong Kong	9,6677
Rupia indonesiana	15190,50
Shekel israeliano	4,7634
Rupia indiana	76,5848
Won sudcoreano	1365,32
Peso messicano	16,9676
Ringgit malese	4,1526
Dollaro neozelandese	1,5857
Peso filippino	55,930
Dollaro di Singapore	1,6080
Baht tailandese	40,944
Rand sudafricano	14,0105

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A09093

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 novembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2456
Yen	143,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,644
Corona danese	7,4424
Lira Sterlina	0,79120
Fiorino ungherese	306,36
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2282
Nuovo leu romeno	4,4305
Corona svedese	9,2442
Franco svizzero	1,2018
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4565
Kuna croata	7,6683
Rublo russo	58,0382
Lira turca	2,8054
Dollaro australiano	1,4254
Real brasiliano	3,2058
Dollaro canadese	1,4111
Yuan cinese	7,6319
Dollaro di Hong Kong	9,6601
Rupia indonesiana	15183,20
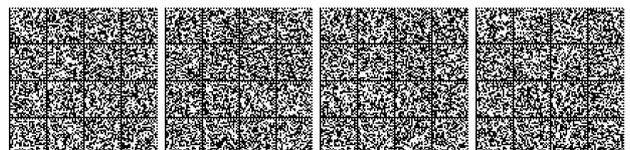
Shekel israeliano	4,7510
Rupia indiana	76,6293
Won sudcoreano	1361,16
Peso messicano	16,9243
Ringgit malese	4,1557
Dollaro neozelandese	1,5766
Peso filippino	55,901
Dollaro di Singapore	1,6086
Baht tailandese	40,862
Rand sudafricano	13,9810

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A09094

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 novembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2436
Yen	144,94
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,653
Corona danese	7,4434
Lira Sterlina	0,79440
Fiorino ungherese	306,12
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2295
Nuovo leu romeno	4,4275
Corona svedese	9,2376
Franco svizzero	1,2015
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4530
Kuna croata	7,6703
Rublo russo	58,8280
Lira turca	2,7905
Dollaro australiano	1,4336
Real brasiliano	3,2610
Dollaro canadese	1,4155
Yuan cinese	7,6230
Dollaro di Hong Kong	9,6436
Rupia indonesiana	15207,35
Shekel israeliano	4,7468
Rupia indiana	76,8735
Won sudcoreano	1372,11
Peso messicano	16,9441
Ringgit malese	4,1769
Dollaro neozelandese	1,5829
Peso filippino	56,010
Dollaro di Singapore	1,6158
Baht tailandese	40,865
Rand sudafricano	13,9236

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A09095

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mastercef», 25 mg/ml, sospensione iniettabile per bovini e suini.

Decreto n. 112 del 3 novembre 2014

Medicinale veterinario MASTERCEF, 25 mg/ml, sospensione iniettabile per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia, 285 - Italia.

Produttore responsabile rilascio lotti: Fatro S.p.A., via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (BO) Italia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104769017;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104769029;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104769031.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo:

cefquinome 25 mg pari a cefquinome solfato 29,64 mg

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e suini.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle infezioni batteriche nei bovini e suini sostenute dai microrganismi Gram + e Gram - sensibili al cefquinome.

Bovini: infezioni respiratorie causate da *Pasteurella multocida* e da *Mannaheimia haemolytica*. Dermatite digitale, necrosi bulbare infettiva e necrobacillosi interdigitale acuta (dermatiti interdigitali o pododermatiti necrotiche).

Mastite acuta da *E.coli* in presenza di sintomatologia sistemica.

Vitelli: setticemia acuta da *E. coli* dei vitelli.

Suini: per il trattamento delle infezioni batteriche polmonari e del tratto respiratorio causate da *Pasteurella multocida*, *Haemophilus parasuis*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Streptococcus suis*. e da altri microrganismi sensibili al cefquinone.

Sindrome Mastite-Metrite-Agalassia (MMA) sostenuta da *E.coli*, *Staphylococcus* spp. *Streptococcus* spp., e da altri microrganismi sensibili al cefquinome.

Suinetti: riduzione della mortalità nei casi di meningite causata da *Streptococcus suis*.

Trattamento di artrite causata da *Streptococcus* spp., *E. coli* e da altri microrganismi sensibili al cefquinome.

Epidermiti (lesioni lievi o moderate) causate da *Staphylococcus hyicus*.

Tempi di attesa:

bovini:

carne e visceri: 5 giorni.

latte: 24 ore;

suini:

carne e visceri: 3 giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08917

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fiprotec 67 mg Spot On per cani piccoli - Fiprotec 134 mg Spot On per cani medi - Fiprotec 268 mg Spot On per cani grandi - Fiprotec 402 mg Spot On per cani molto grandi».

Decreto n. 113 del 3 novembre 2014

Medicinale per uso veterinario: FIPROTEC 67 mg Spot On per cani piccoli - FIPROTEC 134 mg Spot On per cani medi - FIPROTEC 268 mg Spot On per cani grandi - FIPROTEC 402 mg Spot On per cani molto grandi.

Titolare A.I.C.: Beaphar B.V. Drostenkamp, 3 - 8101 BX Raalte - The Netherlands.

Procedura decentrata n. UK/V/0490/001-003-5/DC).

Produttore responsabile rilascio lotti: Laboratorios Calier, S.A. - Barcelonès, 26 - Pla del Ramassà - 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

FIPROTEC 67 mg Spot On per cani piccoli:

Scatola da 1 pipetta – A.I.C. n. 104624010

Scatola da 2 pipette – A.I.C. n. 104624022

Scatola da 3 pipette – A.I.C. n. 104624034

Scatola da 6 pipette – A.I.C. n. 104624046

Scatola da 12 pipette – A.I.C. n. 104624061

FIPROTEC 134 mg Spot On per cani medi:

Scatola da 1 pipetta – A.I.C. n. 104624073

Scatola da 2 pipette – A.I.C. n. 104624085

Scatola da 3 pipette – A.I.C. n. 104624097

Scatola da 6 pipette – A.I.C. n. 104624109

Scatola da 9 pipette – A.I.C. n. 104624111

Scatola da 12 pipette – A.I.C. n. 104624123

FIPROTEC 268 mg Spot On per cani grandi:

Scatola da 1 pipetta – A.I.C. n. 104624135

Scatola da 2 pipette - A.I.C. n. 104624147

Scatola da 3 pipette – A.I.C. n. 104624150

Scatola da 6 pipette – A.I.C. n. 104624162

Scatola da 9 pipette – A.I.C. n. 104624174

Scatola da 12 pipette – A.I.C. n. 104624186

FIPROTEC 402 mg Spot On per cani molto grandi:

Scatola da 1 pipetta – A.I.C. n. 104624198

Scatola da 2 pipette – A.I.C. n. 104624200

Scatola da 3 pipette – A.I.C. n. 104624212

Scatola da 6 pipette – A.I.C. n. 104624224

Scatola da 9 pipette – A.I.C. n. 104624236

Scatola da 12 pipette – A.I.C. n. 104624248

Composizione:

FIPROTEC 67 mg Spot On per cani piccoli

una pipetta da 0,67 ml contiene:

principio attivo: fipronil 67.0 mg

FIPROTEC 134 mg Spot On per cani medi

una pipetta da 1,34 ml contiene:

principio attivo: fipronil 134.0 mg

FIPROTEC 268 mg Spot On per cani grandi

una pipetta da 2,68 ml contiene:

principio attivo: fipronil 268.0 mg

FIPROTEC 402 mg Spot On per cani molto grandi

una pipetta da 4,02 ml contiene:

principio attivo: fipronil 402.0 mg

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides felis*) nei cani, e può essere
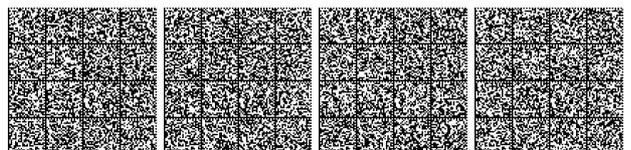
utilizzato come parte di una strategia terapeutica per il controllo della dermatite allergica da pulci, qualora sia stata precedentemente diagnosticata da un medico veterinario. La durata della protezione contro le infestazioni da pulci è di 5 settimane.

Il prodotto protegge i cani da nuove infestazioni da zecche (*Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus*) dal 7° al 28° giorno dopo l'applicazione del prodotto.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A08918

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilmisone 300 mg/ml», soluzione iniettabile per bovini e ovini.

Estratto del provvedimento n. 877 del 30 ottobre 2014

Oggetto: medicinale veterinario TILMISONE 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini.

Confezioni: AIC n. 104127016 - 104127028 - 104127030.

Titolare A.I.C.: Vetpharma Animal Health, S.L. con sede in Les Corts, 23 - 08028 Barcellona - Spagna.

Modifica: Variazione C.I.1.b. Procedura n. ES/V/0139/001/IB/002.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: aggiornamento stampati in seguito a referral (procedura n. EMEA/V/A 34/82).

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati con l'aggiunta delle seguenti frasi:

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione

Ovini

Trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da *Mannheimia haemolytica* e *Pasteurella multocida*.

Trattamento della pododermatite interdigitale negli ovini causata da *Dichelobacter nodosus* e *Fusobacterium necrophorum*.

Trattamento della mastite acuta ovina causata da *Staphylococcus aureus* e *Mycoplasma agalactiae*.

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Ovini

Le sperimentazioni cliniche non hanno dimostrato una cura batteriologica negli ovini affetti da mastite acuta causata da *Staphyloccocus aureus* e *Mycoplasma agalactiae*.

Non somministrare ad agnelli di peso inferiore ai 15 kg in quanto vi è il rischio di tossicità da sovradosaggio.

Pesare accuratamente gli agnelli è importante per evitare un sovradosaggio. L'uso di siringhe da 2 ml o più piccole faciliterà un dosaggio accurato.

4.9 Posologia e via di somministrazione

Ovini

Metodo di somministrazione:

pesare accuratamente gli agnelli è importante per evitare il sovradosaggio. L'uso di siringhe da 2 ml o più piccole favorisce un dosaggio accurato;

prelevare la dose necessaria dal flacone e rimuovere la siringa dall'ago, lasciando l'ago nel flacone. Immobilizzare l'animale e inserire un ago separato nel tessuto sottocutaneo del sito di iniezione, preferibilmente in una plica cutanea sopra la gabbia toracica e dietro la spalla. Collegare la siringa all'ago e iniettare alla base della plica cutanea. Non iniettare più di 2 ml per ciascun sito di iniezione.

Se non si osserva alcun miglioramento entro 48 ore, la diagnosi deve essere riconfermata.

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Negli ovini singole iniezioni (circa 30 mg/kg di peso corporeo) possono causare un leggero aumento della frequenza respiratoria. Dosi più alte (150 mg/kg di peso corporeo) hanno causato atassia, letargia e incapacità di alzare la testa.

Il decesso è sopraggiunto dopo una singola iniezione endovenosa di 5 mg/kg di peso corporeo nei bovini e di 7,5 mg/kg di peso corporeo negli ovini.

4.11 Tempo di attesa

Ovini

carne e visceri: 42 giorni;

latte: 18 giorni.

Se il prodotto viene somministrato a pecore in asciutta o in gravidanza (in accordo con il paragrafo 4.7), il latte non deve essere utilizzato per il consumo umano fino a 18 giorni dopo il parto.

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Questa attività antibatterica è rivolta principalmente nei confronti di microorganismi Gram-positivi ed alcuni Gram-negativi e nei confronti di micoplasmi di origine bovina e ovina. In particolare la sua attività è stata dimostrata nei confronti dei seguenti microorganismi:

Mannheimia, Pasteurella, Actinomyces (Corynebacterium), Fusobacterium, Dichelobacter, Staphylococcus, e *Mycoplasma* di origine bovina e ovina.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a data di scadenza indicata nella confezione.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

14A08919

Comunicato di rettifica relativo all'attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Zulvac 1 ovis».

Nella parte del comunicato: Provvedimento n. 173 del 4 marzo 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 76 del 30 marzo 2013 alla voce:
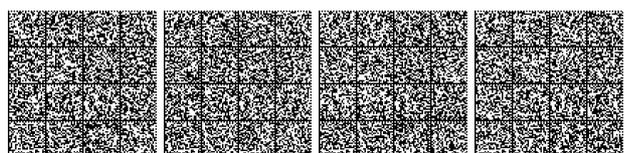
Confezioni autorizzate:	NIN	Procedura EU
SOSPENSIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA OVINI FLACONE VETRO 20 ML (10 DOSI)	104610011	EU/2/11/131/001
SOSPENSIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA OVINI FLACONE VETRO 100 ML (50 DOSI)	104610023	EU/2/11/131/002
SOSPENSIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA OVINI FLACONE VETRO 240 ML (120 DOSI)	104610035	EU/2/11/131/003

è da intendersi :

Confezioni autorizzate:	NIN	Procedura EU
SOSPENSIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA OVINI FLACONE VETRO 20 ML (10 DOSI)	104610011	EU/2/11/131/001
SOSPENSIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA OVINI FLACONE VETRO 100 ML (50 DOSI)	104610023	EU/2/11/131/005
SOSPENSIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA OVINI FLACONE VETRO 240 ML (120 DOSI)	104610035	EU/2/11/131/006

14A08930

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aglio di Voghiera».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento europeo e del consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Aglio di Voghiera", registrata con regolamento (CE) n. 442/2010 della Commissione del 21 maggio 2010.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio Produttori Aglio di Voghiera – viale B. Buozzi, 12/b - 44019 Voghiera (FE) – soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art.14 della legge n. 526/99.

Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia Romagna è risultato che la richiesta presentata dal Consorzio Produttori Aglio di Voghiera soddisfa tale condizione.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (CE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Emilia Romagna, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P "Aglio di Voghiera", così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Divisione EX PQA III , via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ANNESSO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "AGLIO DI VOGHIERA"

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di Origine Protetta "Aglio di Voghiera" è riservata all'Aglio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La DOP "Aglio di Voghiera " è ottenuta con l'ecotipo Aglio di Voghiera.

L'aglio di Voghiera è una pianta con bulbi di colore bianco luminoso e uniforme, raramente striato di rosa. Le tuniche che avvolgono i bulbilli hanno colorazione bianca a volte striata di colore rosa più o meno intenso.

La forma del bulbo dell'aglio di Voghiera è rotondeggiante, regolare e compatta, è leggermente appiattita nel punto di inserimento dell'apparato radicale.

Il bulbo è costituto da un numero di bulbilli variabile che risultano tra loro uniti in maniera compatta e con una caratteristica curvatura della parte esterna.

I bulbilli che compongono il bulbo devono essere perfettamente adiacenti l'uno con l'altro.

All'atto dell'immissione al consumo l'Aglio di Voghiera deve presentare:

bulbi sani senza marciumi; esenti da parassiti; puliti, privi di sostanze estranee visibili; compatti; esenti da danni provocati dal gelo o dal sole; esenti da germogli esternamente visibili; privi di umidità esterna anormale; privi di odore e/o sapore estranei.

Può ottenere il riconoscimento Aglio di Voghiera D.O.P. solo l'aglio che presenta i requisiti previsti dalle norme di qualità, appartenente alle categorie "Extra" e "Prima".

In particolare per la categoria:

"Extra" calibro minimo di 45 mm.

"Prima" categoria calibro min. 40 mm

(Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale).

L'aglio di Voghiera è immesso al mercato nelle seguenti tipologie:

AGLIO FRESCO/VERDE

Presenta lo stelo verde e la tunica esterna del bulbo ancora allo stato fresco;

il bulbo si presenta esternamente di colore bianco e bianco avorio e può presentare una striatura di colore rosato;

lo stelo di colore verde è rigido al colletto;

le radici sono di colore biancastro.

AGLIO SEMISECCO

Presenta lo stelo e la tunica esterna del bulbo non completamente secchi;

il bulbo esternamente è di colore bianco e bianco avorio e può presentare una striatura rosata; lo stelo da color verde vira al colore biancastro assumendo al colletto una minore consistenza;

le radici sono di colore biancastro.

AGLIO SECCO

Presenta lo stelo e la tunica esterna del bulbo nonché la tunica che avvolge ciascun bulbillo completamente secchi.

il bulbo si presenta esternamente di colore bianco e sono evidenti i bulbilli;

lo stelo di colore biancastro è di consistenza più fragile;

le radici sono colore avorio.

Art. 3.

Zona di produzione

L'Aglio di Voghiera viene coltivato nei territori del Comune di Voghiera, di Masi Torello, Portomaggiore, Argenta e Ferrara. Tutti i comuni citati sono in Provincia di Ferrara.

Il territorio è delimitato a nord dalla via Pomposa - Strada Provinciale 15, dalla via Ponte Asse verso sud sino alla Località Borgo Sant'Anna, proseguendo per Gambulaga, Sandolo sino a raggiungere la Strada Provinciale 68.

In direzione sud si raggiunge il paese di Portomaggiore, lasciata la S.P. 68 si prosegue per la località Ripapersico sino a raggiungere la Strada Provinciale 65, di qui procedere verso sud in direzione Consandolo.

Prima del tracciato ferroviario svoltare a destra verso ovest in direzione Ospital Monacale. Il territorio ora è delineato dalla Strada Provinciale 65 che scorre verso nord passando per i paesi di: S. Nicolò, Marrara, Monestirolo, Gaibana, Gaibanella.

Lasciata la Strada 65, in direzione nord-est il confine dell'area designata è delineato dalla via Palmirano verso le località Palmirano, Cona, Codrea sino a raggiungere il punto di partenza del tracciato sulla via Pomposa - Strada Provinciale 15.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando, per ognuna, gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo preposto a tale attività, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

TECNICHE DI PRODUZIONE E RACCOLTA

Rotazione colturale

L'aglio di Voghiera è una coltura da rinnovo. La rotazione deve essere almeno di quattro anni con esclusione delle colture liliacee.

La preparazione del terreno avviene con aratura alla profondità da cm 40 a cm 50;

l'aratura estiva deve essere seguita da una successiva fresatura, seguita poi da una concimazione;

il terreno deve apparire livellato, ben frantumato per consentire un adeguato scolo delle acque.

Il ciclo di coltivazione è annuale con semina in autunno.

Produzione del "seme"

La riproduzione del bulbillo avviene per via vegetativa, esso deve essere privo di patogeni e di qualsiasi microferita, deve provenire da un bulbo dell'anno in cui sono ben evidenti i bulbilli.

Il bulbo prima della sgranatura deve essere scaldato con termoconvettore di aria calda, dai 25°C ai 35°C, per un periodo da 8 a 10 ore, al fine di eliminare l'umidità da un 5% ad un 10%.

Il bulbillo deve presentare uniformità di pezzatura e di colore ed essere turgido e carnoso. Ogni azienda seleziona manualmente la quota di prodotto necessaria per produrre "il seme".

Qualora l'azienda agricola non sia in grado di produrre il materiale di riproduzione o quello prodotto non sia sufficiente al suo fabbisogno, può reperirlo presso altri produttori dell'area della DOP. Le fasi per l'ottenimento del materiale da seminare prevedono:

A. la selezione manuale dei bulbi, detti "teste", della partita destinata alla semina;

B. l'eliminazione manuale dei bulbilli esterni al bulbo detti "denti";

C. lo schiacciamento dei bulbi che può avvenire manualmente o meccanicamente;

D. l'eliminazione, mediante ventilazione ed asporto manuale, delle tuniche esterne di contenimento e dell'apparato radicale;

E. la selezione dei bulbilli ottenuti dalle operazioni precedenti può avvenire con modalità completamente manuale oppure con l'ausilio di una selezionatrice meccanica che contemporaneamente effettua anche la ventilazione. In questo caso si effettuerà una successiva selezione manuale finale dei bulbilli adatti ad essere seminati.

Epoca e modalità di semina

Epoca e profondità di semina: la semina avviene dal 15 settembre al 30 novembre.

Profondità minima dei bulbilli 6 cm.

Distanze fra le file: da minimo 15 cm a massimo 60 cm e sulla fila minimo 8 cm. La posizione delle piantine deve essere tale da evitare lo scalzamento delle radici durante l'inverno o una moria per asfissia radicale, ed inoltre deve consentire l'agevolazione delle operazioni colturali in particolare la sarchiatura meccanica.

La semina può avvenire manualmente, con macchine agevolatrici o essere totalmente meccanizzata con seminatrici pneumatiche.

È ammessa la concia del seme.

La quantità di "seme" da impiegare varia a seconda della dimensione dei bulbilli, ed è compresa fra 600 e 1700 kg/ettaro.

Concimazione ed irrigazione

Nella concimazione vanno distribuiti al max 150 kg/ha di P_2O_5, 200 kg/ha di K_2O. L'azoto, distribuito con più interventi o con un unico intervento se si usano concimi a lenta cessione, non deve superare i 150 kg/ha.

Sono ammesse le concimazioni fogliari per l'apporto di macro e microelementi.

La distribuzione dell'acqua irrigua deve essere uniforme, non deve provocare ristagno idrico in campo; si eseguono da 1 a 3 irrigazioni per aspersione, con un apporto massimo per ciascun intervento di 300-350 m^3/ha di acqua. È fondamentale apportare acqua nella fase dell'ingrossamento del bulbo quando la piovosità è scarsa e insufficiente (inferiore a 40 mm di pioggia ogni 15 giorni).

Nel caso in cui si effettuano irrigazioni alla coltura, queste andranno sospese 15 gg. prima della raccolta per permettere una migliore maturazione del bulbo e non compromettere la sua successiva conservazione.

Raccolta

L'estirpazione dell'Aglio di Voghiera avviene dal 10 giugno sino al 31 luglio in funzione della destinazione sul mercato come Aglio di Voghiera "verde/fresco", "semisecco" o "secco".

L'estirpazione può avvenire completamente a mano, con l'ausilio di macchine agevolatrici o essere completamente meccanizzata.

AGLIO VERDE/FRESCO si intende quello immesso al consumo dal giorno dell'estirpazione al 5° giorno dall'estirpazione stessa;

AGLIO SEMISECCO si intende quello immesso al consumo tra il 6° e il 10° giorno dall'estirpazione;

AGLIO SECCO si intende quello immesso al mercato dall'11° giorno dopo l'estirpazione.

Al momento dell'estirpazione la produzione massima di Aglio di Voghiera è di 20 t /ha.
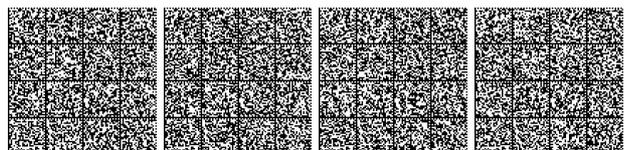
Dopo essere stato estirpato il prodotto deve subire una essiccazione naturale e un processo di cernita, di pulizia e di eliminazione delle foglie e delle radici che ne riduce il peso del raccolto aziendale non meno del 40% per la tipologia aglio secco.

L'essiccazione può avvenire in tre modi:

1. in pieno campo, per un periodo che va da 5 a 10 giorni
2. in azienda per un periodo da 10 a 40 giorni; l'aglio è disposto su bancali di legno per favorire il ricircolo dell'aria; durante la notte l'aglio è posto al riparo dall'umidità, o sotto tettoie o coperto con appositi teli di nylon;
3. in ventilazione controllata, in camere isolate per un periodo da 24 a 72 ore, ad una temperatura da 25°C a 35°C.

Le operazioni di produzione e condizionamento devono avvenire necessariamente nell'ambito della zona di produzione delimitata all'art. 3 per impedire che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano provocare la rottura delle teste e soprattutto la frammentazione delle cuticole generando il rischio di muffe e deterioramento del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Le caratteristiche dell'Aglio di Voghiera derivano dal forte legame con l'ambiente oltre che da fattori umani.

Le caratteristiche tipiche del prodotto: bulbo rotondeggiante regolare, leggermente appiattito nel punto in cui si inserisce l'apparato radicale, costituito da bulbilli uniti in forma compatta con una caratteristica curvatura della parte esterna sono da attribuire ai terreni dove è coltivato il prodotto.

Dai terreni argillosi, argilloso - limosi, franco limosi, dalla presenza di sabbie di origine fluviale, che favoriscono il drenaggio sotterraneo delle acque deriva la serbevolezza dei bulbi, il loro alto accrescimento e soprattutto quella forma regolare e compatta che li caratterizzano.

La composizione chimica, che è un perfetto equilibrio tra enzimi, vitamine, sali minerali, flavonoidi e composti solforati che conferisce una specifica identità genetica all'Aglio di Voghiera, è da attribuire alla riproduzione dei bulbilli da semina per via vegetativa cioè utilizzando i bulbilli provenienti da un bulbo dell'anno, nell'area designata per la DOP, ogni anno selezionati e scelti fra i migliori.

Tra i fattori pedoclimatici che contribuiscono a rendere speciale questo Aglio di Voghiera rientra certamente anche il clima che è quello tipico della Pianura Padana Ferrarese temperato e asciutto. Ultimo, ma certo non il meno importante, è il fattore umano. Sono i produttori, infatti che curano da sempre con particolare attenzione le tecniche di irrigazione durante il periodo di semina e di raccolta; che, con capacità affinata con gli anni e trasmessa da padre in figlio, selezionano a mano dalla coltura precedente i bulbi "teste" migliori da cui ricavare il materiale da seme avendo cura che esso sia grosso e sano, che, con eccellente maestria preparano e lavorano i bulbi preparando a mano mazzi, trecce, treccine e bulbi singoli; sono sempre i produttori che di anno in anno hanno tramandato ricette impreziosite dalla presenza dell'aglio di Voghiera.

Le testimonianze archeologiche recenti e passate dell'antica Voghenza, confermano il ruolo predominante che questo centro ebbe per il delta padano, sino almeno al VII secolo dopo Cristo, caratterizzandosi come centro amministrativo imperiale, sede dei funzionari del fisco e degli amministratori dei saltus, una sorta di dogana da cui partivano attraverso il Po le merci destinate al nord-est dell'impero, verso gli empori di Adria ed Aquileia, oppure verso sud, con facili collegamenti endolagunari e stradali con il porto di Ravenna, sede della flotta pretoria per tutto l'est dell'impero così come Capo Miseno lo era per tutto l'ovest.

Al termine dell'esperienza altomedievale furono gli Estensi, i signori di Ferrara, a rilanciare il territorio di Voghiera. Il demanio estense incentivò tutte le coltivazioni possibili nelle terre della zona e le cronache parlano anche di coltivazioni molto intense e particolari nelle numerose serre che dovevano fornire prodotti tutto l'anno.

Una particolare attenzione era riservata alle piante da orto, come insalate, erbe e piante aromatiche (usate in larghissima misura per attenuare i non sempre freschi sapori delle carni) e soprattutto aglio.

Dalla partenza degli Estensi, nel 1598, le esperienze espletate nel campo agricolo, non andarono affatto perdute in quanto tutte le coltivazioni della zona proseguirono sotto l'egida di altri illustri proprietari che avevano ben individuato le valenze di queste fertili terre che erano lungo il corso dell'antico Po, terre che avevano quelle doti e qualità che le qualificano tra le migliori del territorio ferrarese e che consentono ancora oggi la coltivazione di produzioni a forte specializzazione come l'Aglio.

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è l'Organismo di controllo Check Fruit, via Boldrini, 24 - 000145 Bologna, tel. 051 649.48.36, fax 051 649.48.13, info@checkfruit.it

Art. 8.

Etichettatura

L'Aglio di Voghiera viene immesso al consumo nelle seguenti tipologie:

Treccia: bulbi di 1° categoria da min. 5 a max 18 bulbi, peso compreso fra 400 g. e 900 g.

Treccia extra: bulbi di categoria extra, da min. 8 a max 80 bulbi; peso compreso fra 1 kg. e 5 kg.

I bulbi di queste due lavorazioni devono essere intrecciati con il loro stesso stelo e legati con spago, rafia o altro materiale idoneo. Il prodotto così confezionato è inserito in una rete color bianco identificato con una etichetta che riporta il logo della DOP.

Retino: bulbi in numero variabile; peso compreso tra 100 g. e 500 g. I bulbi sono posti in singoli sacchetti di rete color bianco o in altri contenitori di materiale consentito dalle vigenti norme. Sulla singola confezione va apposto il logo della DOP.

Sacchi: bulbi in un numero variabile; peso compreso tra 1 e 5 kg. Vanno utilizzati sacchi di colore bianco; ognuno di essi deve riportare il logo della DOP.

Treccina: bulbi da un min. di 3 a un max di 5; peso compreso fra un max di 150 g. e 500 g. I bulbi devono essere intrecciati con il loro stesso stelo e legati con spago, rafia o altro materiale idoneo. Il prodotto così confezionato è inserito in una rete color bianco identificato con una etichetta che riporta il logo della DOP.

Bulbo singolo: peso compreso fra un min. di 50 g. e un max di 100 g. I bulbi hanno lo stelo reciso e devono avere le radici recise completamente oppure di pochi millimetri. I bulbi possono essere confezionati in rete riportando il logo della DOP oppure sfusi riportando su ogni bulbo il bollino adesivo della DOP.

Su ogni confezione deve essere apposta un'etichetta riportante la denominazione "Aglio di Voghiera" con la scritta D.O.P., il logo dell'Unione e il nome/ragione sociale o il codice identificativo univoco, attribuito dalla struttura di controllo, del produttore.

Imballaggi

Le confezioni sopra descritte vengono immesse al consumo anche in imballi di legno, plastica, cartone, carta e materiali vegetali naturali.

Ciascun imballaggio deve recare, in scritte raggruppate sullo stesso lato, leggibili e indelebili, le indicazioni che consentano di identificare l'imballatore o lo speditore. Sugli imballaggi dovrà inoltre essere indicata la denominazione "Aglio di Voghiera" e denominazione di origine protetta DOP in caratteri superiori a qualunque altra indicazione presente sull'imballaggio e il logo comunitario.

Il logo

Il logo distintivo, di forma circolare di color azzurro chiaro è formato da una figura che rappresenta metà spicchio di Aglio tagliato nella parte centrale dalla lettera V. Lo spicchio è di base gialla con striature di retino più scuro. Nel cerchio, in posizione obliqua vi è la scritta color nero Aglio Voghiera.
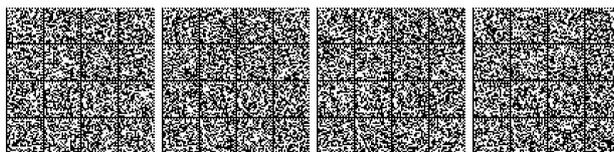
In alto, sempre inclusa nel cerchio appare la dicitura, color nero D.O.P.
Solo per forme pubblicitarie può essere usata una versione in bianco e nero, in quel caso il logo circolare è circoscritto da una linea nera.
Il logo, quando stampato su etichetta, deve essere riprodotto in misura di 1/3 rispetto alla dimensione totale dell'etichetta.
Logo bianco e nero e a colori

Gli indici colori metrici e font sono i seguenti:
Logo a colori
Cerchio:15% di Cyan
D.O.P. nero font Futura Book
Aglio: nero font Times
Voghiera: nero font Times
V: nero
Aglio: bordo nero, interno giallo 25, sfumature giallo 45
Logo bianco-nero
Cerchio: bianco
D.O.P.: nero font Futura Book
Aglio: nero font Times
Voghiera: nero font Times
V: nero
Aglio: bordo nero, interno bianco, sfumature nero 30

14A08873

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
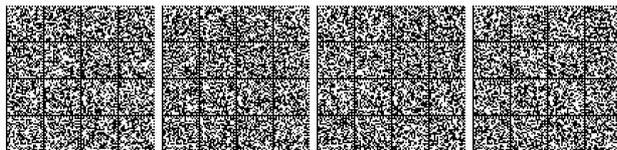
(WI-GU-2014-GU1-271) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
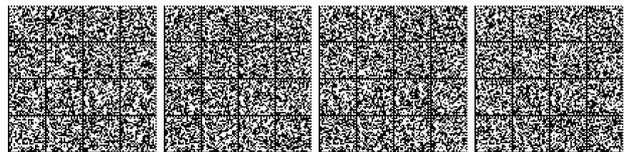
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
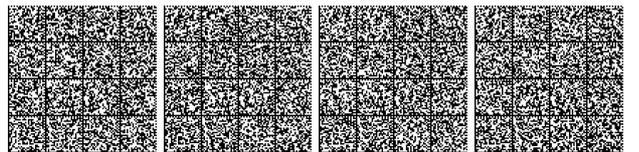
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.